

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

94.

SEDUTA DI MARTEDÌ 3 MARZO 1987

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ROLAND RIZ

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		MACIS FRANCESCO	3, 6
RIZ ROLAND, <i>Presidente</i>	3	ONORATO PIERLUIGI	5, 6
Sull'ordine dei lavori:		Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
RIZ ROLAND, <i>Presidente</i>	3, 5, 6	Riparazione per l'ingiusta detenzione (694);	
BIONDI ALFREDO	5, 6	MACIS ed altri: Riparazione per l'ingiusta privazione, nel corso del processo, dell'e- sercizio dei diritti del cittadino (804)	6
BONINO EMMA	4, 6	RIZ ROLAND, <i>Presidente</i>	6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27
CASINI CARLO	5, 6	BIONDI ALFREDO	9, 16, 19, 23, 27
CIFARELLI MICHELE	4, 6		
CORLEONE FRANCESCO	6		
MACERATINI GIULIO	6		

IX LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MARZO 1987

	PAG.		PAG.
BONFIGLIO ANGELO, <i>Relatore</i>	6, 7, 10, 12, 13 14, 15 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25	RIZ ROLAND, <i>Presidente</i>	28, 30, 35, 36, 37 38, 40, 41, 44, 45, 46, 48
BOSCO MANFREDI	24	BIONDI ALFREDO	31, 50
CASINI CARLO	26	CASINI CARLO	33, 35, 36 38, 40, 44, 48
CIFARELLI MICHELE	9, 12, 16 17, 18, 22, 26	CIFARELLI MICHELE	30, 47
CORLEONE FRANCESCO	9, 18, 19 21, 23, 24, 26	DI LASCIA MARIA TERESA	40, 46, 48
FRASCA SALVATORE, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	18, 19, 24, 25	FELISETTI LUIGI DINO	37, 49
MACIS FRANCESCO	7, 8, 9, 10, 13 18, 21, 22, 23, 27	FRASCA SALVATORE, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	37, 38, 41
MANNUZZU SALVATORE	10, 13, 15 16, 19, 23, 26	GARGANI GIUSEPPE	32
RIZZO ALDO	8, 12, 13, 14 16, 17, 19, 23, 24	LA RUSSA VINCENZO	45, 49
ROGNONI VIRGINIO, <i>Ministro di grazia e giusti- zia</i>	14, 16, 17, 19	MACERATINI GIULIO	31
Votazione segreta:		MACIS FRANCESCO	31, 36
RIZ ROLAND, <i>Presidente</i>	27	NICOTRA BENEDETTO VINCENZO	47
Proposta di legge (Discussione e approva- zione):		ONORATO PIERLUIGI	32, 36, 47
MARINUCCI MARIANI ed altri; MALAGODI ed al- tri; FILETTI; SALVATO ed altri; PALUMBO ed altri; GUALTIERI ed altri; MANCINO ed al- tri: Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio (<i>Ap- provata, in un testo unificato, dal Senato</i>) (4475)	28	PEDRAZZI CIPOLLA ANNA MARIA	46
		RUSSO FRANCO	32, 47
		RUSSO RAFFAELE, <i>Relatore</i>	28, 37, 38, 41
		TESTA ANTONIO	30
		Votazione segreta:	
		RIZ ROLAND, <i>Presidente</i>	50

La seduta comincia alle 10,40.

VALENTINA LANFRANCHI CORDIOLI,
Segretario, legge il processo verbale della
seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 19 del regolamento, i deputati Occhetto e Drago sono sostituiti rispettivamente per la seduta odierna dai deputati Bianchi Beretta e La Penna.

Comunico altresì che, ai sensi del secondo comma dell'articolo 19 del regolamento, i deputati Corleone e Alagna sono rispettivamente sostituiti dai deputati Di Lascia e Marte Ferrari per l'intera discussione del progetto di legge n. 4475.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, all'inizio dell'odierna seduta dell'Assemblea è prevista l'assegnazione in sede legislativa alla IV Commissione della proposta di legge n. 4475, recante nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio.

Ieri il Presidente della Camera mi aveva comunicato per iscritto che, sulla base dell'assenso unanime di tutti i capigruppo, la proposta di legge n. 4475 era stata assegnata direttamente dalla Presidenza della Camera alla nostra Commissione in sede legislativa. A seguito di tale

comunicazione gli uffici avevano provveduto ad inviare un telegramma di convocazione ai membri della Commissione.

Sempre nella serata di ieri ho ricevuto un'ulteriore comunicazione del Presidente della Camera relativamente alla circostanza che il gruppo radicale aveva ritirato il proprio assenso a quell'accordo, ritenendo che la proposta di legge dovesse essere regolarmente assegnata, ai sensi dell'articolo 92 del regolamento, con delibera formale dell'Assemblea. Pertanto, la proposta di assegnazione in sede legislativa è stata iscritta al primo punto dell'ordine del giorno della seduta dell'Aula che inizierà oggi pomeriggio alle 16,30.

Sembra, dunque, preferibile attendere l'inizio della seduta dell'Assemblea e la definitiva assegnazione in sede legislativa per iniziare l'esame del provvedimento.

FRANCESCO MACIS. Le norme regolamentari devono essere rispettate ma, qualora vi sia il consenso unanime di tutti i gruppi, si può procedere derogando ad esse. Ritengo, pertanto, che non vi sarebbe stato alcun impedimento a che oggi la Commissione esaminasse il provvedimento n. 4475, qualora vi fosse stato il consenso unanime di tutti i gruppi politici. Si tratta perciò di verificare se tale accordo esista ancora ovvero se sia venuto meno.

La nostra Commissione potrebbe esaminare una serie di provvedimenti che sono ormai avviati alla fase finale del loro iter e che rischiano di non poter diventare leggi visto l'evolversi negativo della situazione politica. Tra questi importanti provvedimenti ricordo quello

relativo alla riparazione dei danni per l'ingiusta detenzione, che potrebbe essere discusso ed approvato rapidamente. Pur considerando che siamo in prima lettura, si tratterebbe di un atto particolarmente significativo dal punto di vista politico: su tale materia, infatti, non vi sono stati ritardi da parte della nostra Commissione, né da parte della Commissione bilancio, essendo stato il Governo responsabile di aver fatto mancare la necessaria copertura finanziaria.

Su questo provvedimento l'onorevole Bonfiglio ha già svolto un'ampia relazione, nella quale ha richiamato il parere espresso dal Consiglio superiore della magistratura. Potremmo verificare, avendo esaminato gli emendamenti presentati, se vi siano le condizioni per giungere entro oggi alla votazione finale.

Successivamente, potremmo affrontare l'esame della proposta di legge recante nuove norme sulla disciplina del divorzio, già approvata dall'altro ramo del Parlamento. Dobbiamo considerare, infatti, che la seduta dell'Assemblea inizia alle 16,30 per cui, anche se otterremo l'autorizzazione a proseguire i nostri lavori, certamente non potremo farlo nelle condizioni più serene; inoltre, alcuni colleghi che fanno parte della Giunta per le autorizzazioni a procedere dovranno essere presenti in Aula.

Pertanto, se non vi sono questioni legittime di merito e di rispetto del regolamento per non affrontare l'esame del progetto di legge sul divorzio e se vi è un accordo in tal senso, ritengo che questa sia la strada migliore per proseguire in modo utile i nostri lavori.

EMMA BONINO. Non credo che il rispetto del regolamento sia una questione di rilevanza puramente formale. Il gruppo radicale non avanza alcuna obiezione all'assegnazione del progetto di legge sul divorzio in sede legislativa qualora si proceda ai sensi del primo comma dell'articolo 92.

Riteniamo, infatti, di dover tutelare quel deputato, anche di altra parte poli-

tica, che voglia opporsi alla proposta di assegnazione, perché ha il diritto di far sì che la Camera, dopo una discussione limitata, voti. Non si tratta di tutelare un deputato del gruppo radicale, anche perché nel merito siamo favorevoli al provvedimento in oggetto, sia pure con qualche correzione: riteniamo che il regolamento della Camera non possa essere eluso quando ciò sia conveniente.

So bene che c'è stato un accordo dei presidenti dei gruppi, ma questo ramo del Parlamento è composto da 630 deputati ed uno di questi, in disaccordo con il proprio gruppo, può volersi opporre all'assegnazione in sede legislativa. Tale diritto deve essere tutelato, perché questa non è la Camera dei presidenti dei gruppi: è la Camera dei deputati.

Signor presidente, esiste tuttavia la possibilità di iniziare la discussione del provvedimento in via informale — sempre che ci sia un accordo in tal senso — per poi proseguire in sede formale una volta che l'Assemblea avrà proceduto alla definitiva assegnazione. Ribadisco, comunque, che non si tratta di una opposizione di metodo, bensì della volontà di rispettare il regolamento e tutelare il diritto di tutti i colleghi.

MICHELE CIFARELLI. Ritengo senz'altro ineccepibile il richiamo al regolamento fatto dai deputati del gruppo radicale.

Il gruppo repubblicano è favorevole all'esame in sede legislativa della proposta di legge dei senatori Marinucci Mariani ed altri sulle nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio. Desidero solo aggiungere, nel merito, che il testo di questa proposta di legge, già approvata dal Senato, è il risultato normativo di alcuni anni di esperienza in materia.

Mi rendo conto, tuttavia, che vi è un problema di rispetto di norme regolamentari e — come ho già detto — non posso non dichiararmi d'accordo con le proposte sull'ordine dei lavori formulate

dall'onorevole Bonino, proposte — del resto — analoghe a quelle dell'onorevole Macis.

CARLO CASINI. Esiste senz'altro una questione regolamentare, in merito alla quale, a nome del gruppo democristiano, dichiaro di condividere le argomentazioni testé svolte dagli onorevoli Bonino e Cifarrelli. Concordo, pertanto, sulla proposta di attendere la definitiva assegnazione del provvedimento n. 4475 da parte dell'Assemblea. Riterrei opportuno, a questo punto, prevedere una riunione informale delle forze politiche, al fine di snellire l'iter legislativo del provvedimento medesimo.

ALFREDO BIONDI. Sulla base degli accordi intervenuti tra i capigruppo e delle assicurazioni fornite dalla Presidente della Camera, il gruppo liberale si è subito dichiarato disponibile, sin da questa mattina, alla discussione del provvedimento di legge in tema di divorzio.

Ho ascoltato con attenzione l'intervento dell'onorevole Bonino e prendo atto dello scrupolo regolamentare dalla stessa dimostrato, anche se, a mio avviso, in certi casi, si corre il rischio di un eccesso di diritto nel sollevare questioni del genere; è appena il caso di ricordare la celebre frase: *summum ius, summa iniuria*. Anch'io condivido il concetto della tutela e della garanzia di ogni parlamentare, come ha ricordato l'onorevole Bonino, e concordo sull'opportunità che ogni decisione venga adottata nella maniera più formale possibile. La mia opinione, per il caso in specie, è che meglio sarebbe stato affrontare subito l'esame del provvedimento in tema di divorzio, una volta constatato l'accordo tra i capigruppo.

In ogni caso, posta la questione in termini prettamente regolamentari, non posso non associarmi alla proposta che l'onorevole Bonino ha fatto sull'ordine dei lavori.

PIERLUIGI ONORATO. Ritengo, a nome del gruppo della sinistra indipendente, che la scelta regolamentare prospettata dall'onorevole Bonino sia obbligata. D'altra parte, la mia opinione è che l'assenso dato dai capigruppo all'esame presso la nostra Commissione in sede legislativa del provvedimento in tema di divorzio non abbia riguardato la possibilità, per la stessa Commissione, di iniziare il suddetto esame questa mattina, senza attendere la regolare assegnazione da parte dell'Assemblea. È questo, infatti, un « passaggio » regolamentare che dev'essere rispettato e sul quale non è possibile derogare nemmeno con l'accordo raggiunto tra i capigruppo.

Esiste, tuttavia, un problema: quello della situazione politica attuale. In caso di apertura di crisi di Governo, infatti, nutro forti dubbi, sotto il profilo regolamentare, che la nostra Commissione possa riunirsi in sede legislativa per discutere un provvedimento sul quale il Governo, pur avendo già dichiarato di rimettersi alla Commissione, potrebbe, nel corso dell'esame del provvedimento, modificare il proprio atteggiamento.

Quanto alla proposta di una eventuale preventiva riunione informale, al fine di preparare il successivo iter legislativo della proposta di legge n. 4475, il gruppo che rappresento si dichiara senz'altro disponibile ad accoglierla.

PRESIDENTE. Prendo atto delle osservazioni degli intervenuti ed avverto i colleghi che la discussione del progetto di legge in tema di divorzio avrà inizio alle 16,30, una volta che il provvedimento sia stato effettivamente assegnato alla Commissione da parte dell'Assemblea. È evidente — però — che in caso di crisi di Governo, dovrò sospendere immediatamente i lavori della Commissione. Tutti sappiamo, infatti, che un Governo dimissionario rimane in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione e che il Parlamento, in questo caso, può discutere e votare soltanto disegni di legge di conversione di decreti-legge.

FRANCESCO MACIS. L'onorevole Bonino ha suggerito che la Commissione attenda il « passaggio » per l'Assemblea prima di iniziare a discutere la nuova normativa sul divorzio. La collega ha aggiunto che prima di iniziare alle 16,30 l'esame di tale provvedimento in sede legislativa, le parti politiche potrebbero informalmente esaminare la normativa in ispecie, onde renderne più agevole il successivo *iter* in sede legislativa. A questo punto, credo che la proposta dell'onorevole Bonino possa essere accolta.

PRESIDENTE. Vorrei che i colleghi si pronunciassero sulla proposta formulata dagli onorevoli Macis e Bonino, circa la possibilità di esaminare preventivamente in via informale la nuova normativa sul divorzio, per poi passare alla discussione in sede legislativa non appena avuta la regolare assegnazione del provvedimento da parte dell'Aula.

FRANCESCO MACIS. Mi sembra che l'onorevole Bonino avesse proposto di iniziare informalmente l'esame del provvedimento prima delle 16,30.

EMMA BONINO. Questa è stata la mia proposta.

CARLO CASINI. Non ho difficoltà a che ci si riunisca alle 15,30 per un esame informale.

MICHELE CIFARELLI. Sono d'accordo.

GIULIO MACERATINI. Anch'io concordo.

PIERLUIGI ONORATO. Sono d'accordo.

FRANCESCO CORLEONE. Sono d'accordo.

ALFREDO BIONDI. Anch'io sono d'accordo.

PRESIDENTE. In ogni caso, la Commissione proseguirà i lavori già fissati per la seduta antimeridiana.

Seguito della discussione del disegno di legge: Riparazione per l'ingiusta detenzione (694); e della proposta di legge Macis ed altri: Riparazione per l'ingiusta privazione, nel corso del processo, dell'esercizio dei diritti del cittadino (804).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Riparazione per l'ingiusta detenzione » e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Macis ed altri: « Riparazione per l'ingiusta privazione, nel corso del processo, dell'esercizio dei diritti del cittadino ».

Comunico che, in data 27 novembre 1986, la V Commissione ha espresso sul testo unificato adottato in sede referente parere favorevole, con la seguente condizione: « All'articolo 9, primo comma, del testo unificato le cifre "36" e "12" siano sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "60" e "20" ».

Proseguiamo la discussione sulle linee generali dei progetti di legge.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

ANGELO BONFIGLIO, *Relatore*. Il rinvio alla seduta odierna era derivato dall'esigenza di concentrare i nostri lavori, nonché dall'opportunità di esaminare il parere espresso dal Consiglio superiore della magistratura sull'argomento della riparazione degli atti giudiziari ingiusti, parere che comunque non rileva agli effetti dell'*iter* legislativo.

In tale documento l'organo di autogoverno della magistratura esprime il suo consenso rispetto al testo elaborato dalla Commissione in sede referente, limitandosi a sollecitare, con un'unica riserva, l'accorpamento della normativa relativa alla riparazione dei danni derivanti da ingiusta detenzione con quella riguardante la riparazione di danni da errore giudiziario *ex* articolo 571 del codice di procedura penale.

La questione è certamente di notevole rilievo, poiché l'articolo 571 del codice di procedura penale è legato al rito camerale (l'istanza viene proposta allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento, il quale decide in camera di consiglio *inaudita altera parte*), mentre, per quanto riguarda la riparazione dei danni conseguenti ad ingiusta detenzione, ci siamo riferiti al modello classico del giudizio di cognizione.

Ritengo sia opportuno mantenere il testo unificato approvato in sede referente, che propongo di adottare come testo-base, anche se in esso perdura una disarmonia.

Mi riferisco alla differenza sostanziale tra la condizione di chi sia vittima dell'errore giudiziario, che si rimuove soltanto attraverso l'acquisizione di prove di innocenza successive, e quella di chi sia vittima del provvedimento ingiusto che lo privi della libertà o lo sottoponga all'applicazione di pene accessorie o a misure di sicurezza. Questa disarmonia formale potrà essere superata nel quadro normativo del nuovo codice di procedura penale; eliminarla in questo momento comporterebbe una notevole dilatazione, dal punto di vista finanziario, della portata del provvedimento; del resto, anche altre scelte compiute dalla Commissione — mi riferisco all'esclusione di danni diversi rispetto a quelli limitativi della libertà personale — hanno origine dai vincoli posti dalla copertura finanziaria.

Anche in riferimento a quest'ordine di problemi, dichiaro di non condividere l'invito del Consiglio superiore della magistratura e ribadisco l'opportunità di mantenere il testo unificato dei progetti di legge già approvato in sede referente. Sono pertanto contrario a quegli emendamenti che potrebbero comportare l'emergere di queste esigenze.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore di scegliere come testo-base per la discussione il testo unificato dei progetti di legge già approvato in sede referente.

(È approvato).

Passiamo all'esame degli articoli.
Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

1. All'articolo 571 del codice di procedura penale è premesso il seguente titolo:

« TITOLO IV — DELLA RIPARAZIONE
DEGLI ATTI GIUDIZIARI INGIUSTI ».

FRANCESCO MACIS. Condivido pienamente le considerazioni svolte dal relatore. La disarmonia ancora esistente nel testo elaborato in sede referente potrà essere superata solo nell'ambito di una revisione complessiva della materia. Anche l'accoglimento delle modifiche cortesemente suggerite dal Consiglio superiore della magistratura potrebbe creare disarmonie rispetto all'impostazione data alle due fattispecie, che hanno fondamenti giuridici e presupposti di fatto completamente diversi tra loro.

Ho cercato di capire in quale modo ci saremmo potuti adeguare al parere espresso dal Consiglio superiore della magistratura e mi sono reso conto che qualora avessimo accolto l'invito a prevedere tra i casi di riparazione anche quello relativo al proscioglimento concernente l'elemento dell'imputabilità, avremmo creato un'ulteriore disarmonia.

ANGELO BONFIGLIO, *Relatore*. Questa ipotesi rientra nell'assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

FRANCESCO MACIS. Comunque, una cosa è la *ratio* dell'inserimento nel processo di revisione, altra cosa è il presupposto per l'ingiusta detenzione. Dubito che la persona nei confronti della quale venga applicato il proscioglimento per vizio possa essere legittimata a chiedere la riparazione per ingiusta detenzione in attesa di perizia. La questione va risolta in un quadro complessivo e, pertanto, non credo che possa essere affrontata in questa sede.

Ho presentato alcuni emendamenti all'articolato con i quali ho cercato di tener conto, ove possibile, del parere espresso dal Consiglio superiore della magistratura. Probabilmente, nell'ambito del processo di revisione, si potrà aggiungere l'ipotesi del danno che derivi dall'applicazione di pena accessoria attualmente non prevista. Per quanto riguarda il comportamento processuale dell'imputato, che possa aver determinato il provvedimento restrittivo della libertà personale per dolo o per colpa grave, credo che non si possa recepire il suggerimento del Consiglio superiore della magistratura, perché ci si riferisce a situazioni completamente diverse. Allo stesso modo, è difficile tener conto delle ipotesi di proscioglimento soltanto per alcuni titoli di reato; le obiezioni sollevate al riguardo, mentre non possono precludere l'esercizio dell'azione, possono essere valutate dal magistrato. Ho pertanto presentato un emendamento con il quale propongo di aggiungere al terzo comma dell'articolo 5 che il giudice deve tener conto del comportamento proprio del prosciolto o dell'assolto e del fatto che egli sia stato condannato nello stesso procedimento per fatti diversi da quelli per i quali venne sottoposto a misure restrittive della libertà personale.

Infine, per quanto riguarda le osservazioni del Consiglio superiore della magistratura circa la possibilità di esercitare l'azione per il risarcimento del danno nei confronti dello Stato e non della persona, credo che sia sufficiente aggiungere al primo comma dell'articolo 6 la parola « immediatamente ».

Concludendo, ribadisco di condividere l'impostazione del relatore. Nel momento in cui discuteremo i singoli articoli, potremo considerare l'opportunità di accogliere quegli emendamenti che, pur recependo il parere del Consiglio superiore della magistratura, non modificano l'impostazione complessiva del provvedimento. In ogni caso, per procedere in questo modo, sarà necessario il consenso di tutti sulla linea prospettata dal relatore: qualora si ritenesse necessario modi-

ficare le due ipotesi fondamentali, sarebbe necessario un approfondimento molto maggiore, per il quale oggi non abbiamo tempo sufficiente.

ALDO RIZZO. Desidero intervenire brevemente per dire che condivido quanto ha poc'anzi detto il relatore circa l'opportunità di tenere distinta l'ipotesi di cui all'articolo 571 del codice di procedura penale dalla previsione del diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione.

Nel condividere tale scelta operativa, nutro alcune perplessità sulle formule assolutorie previste nel testo dell'articolo 572. A me pare, infatti, che non siano ricomprese nella formulazione di tale articolo le ipotesi che obiettivamente giustificano la riparazione per il danno sofferto.

Le ipotesi prese in considerazione dal predetto articolo sono nell'ordine: perché il fatto non sussiste; per non aver commesso il fatto; perché il fatto non costituisce reato ovvero perché il fatto fu compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima. Se analizziamo il disposto dell'articolo 479 del codice di procedura penale, è possibile renderci conto che non è prevista l'ipotesi della non imputabilità della persona.

Sono d'accordo con il collega Macis quando afferma che, nel caso la detenzione abbia riguardato un infermo di mente, non si possa parlare di una ingiusta detenzione, in quanto il reato è stato compiuto ma il soggetto non è imputabile perché infermo di mente.

Quali considerazioni fare nel caso che l'ingiusta detenzione abbia riguardato un minore di anni 14? Pongo tale quesito perché recentemente si sono verificati casi del genere.

FRANCESCO MACIS. Credo che la questione debba essere esaminata con riferimento al secondo comma dell'articolo 572 in discussione, peraltro non in linea con il parere espresso dal Consiglio superiore della magistratura in materia.

MICHELE CIFARELLI. Occorre riflettere sulle considerazioni svolte dal relatore circa il parere espresso dal Consiglio superiore della magistratura.

Concordo con l'onorevole Bonfiglio circa la necessità di non confondere le ipotesi previste dall'articolo 571 del codice di procedura penale con la restante normativa del provvedimento di legge in discussione. Non dobbiamo dimenticare, inoltre, che è in corso anche l'esame del provvedimento di legge di riforma del codice di procedura penale. Eventuali « aggiustamenti » normativi potranno essere più opportunamente tenuti presenti nell'ambito della discussione di quella riforma.

FRANCESCO CORLEONE. Anch'io condivido l'interpretazione normativa data dal relatore. Il parere espresso dal Consiglio superiore della magistratura, infatti, è senz'altro interessante, ma attiene ad una questione più complessa, che ci potrebbe allontanare dalla soluzione della problematica in discussione. Quanto sostenuto dal Consiglio superiore della magistratura sulla legittimità degli atti e sull'azione giudiziaria, considerata in una posizione prioritaria rispetto ai diritti del cittadino, non è a mio avviso accettabile.

Per questo motivo — come ho già detto — l'interpretazione fornita dal relatore sull'articolo 571 è condivisibile perché offre una soluzione positiva del problema.

ALFREDO BIONDI. Anch'io concordo con la proposta del relatore. Con essa, infatti, è possibile arrivare ad una organica e positiva valutazione della complessa questione attinente all'articolo 571 del codice di procedura penale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

L'onorevole Macis ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. ...

All'articolo 571 del codice di procedura penale, dopo la parola « internamento » aggiungere le seguenti: « ovvero dall'applicazione di pene accessorie ».

1. 01.

Gli onorevoli Mannuzzu e Onorato hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. ...

Il primo comma dell'articolo 571 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Chi è stato assolto, in sede di revisione, per effetto della sentenza della Corte di cassazione o del giudice di rinvio, ha diritto ad un'equa riparazione commisurata alla durata della carcerazione o dell'internamento eventuali ed alle conseguenze personali e familiari derivate dalla condanna ».

1. 02.

L'onorevole Mannuzzu ha presentato il seguente subemendamento:

All'articolo aggiuntivo 1. 02, dopo la parola carcerazione aggiungere le seguenti: della pena accessoria.

0. 1. 02. 1.

FRANCESCO MACIS. L'articolo aggiuntivo da me proposto tiene conto del parere espresso dal Consiglio superiore della magistratura. L'attuale articolo 571 del

codice di procedura penale prevede l'ipotesi di riparazione del danno subito da un soggetto per l'internamento o per la carcerazione a seguito subita di errore giudiziario. Con la modifica da me proposta la riparazione del danno è estesa anche alla ipotesi dell'applicazione di pene accessorie.

Mi rendo conto che, in tale modo, la portata della norma viene ampliata. Nel caso tuttavia il relatore dovesse ritenere non opportuno porre, in questa sede, una questione del genere, sono disponibile a ritirare l'articolo aggiuntivo.

SALVATORE MANNUZZU. In analogia con l'articolo aggiuntivo presentato dall'onorevole Macis, la mia proposta emendativa ha come obiettivo una nuova formulazione del primo comma dell'articolo 571 del codice di procedura penale.

Non ritengo che vi sia una distinzione qualitativa tra l'attuale ipotesi prevista dall'articolo 571 (riparazione degli errori giudiziari) e la norma proposta in sostituzione del vigente articolo 572 (diritto alla riparazione). Entrambe le ipotesi, infatti, prevedono la riparazione di danni sofferti da un soggetto a seguito di atti giudiziari legittimi.

Nell'un caso, quello previsto dall'articolo 571 del codice di procedura penale, il diritto di risarcimento viene stabilito sulla base di una sentenza di revisione; nell'altro, ex articolo 572, vengono considerate ipotesi più ampie, ma la sostanza è la stessa.

Se questo è vero, come io ritengo, occorrerebbe introdurre una disciplina omogenea; in questo senso si muovono l'articolo aggiuntivo e il subemendamento che ho avuto l'onore di presentare.

Il primo tende a sopprimere nell'ipotesi di cui all'articolo 571 del codice di procedura penale la condizione impeditiva del diritto al risarcimento insita nel dolo o nella colpa grave dell'avente diritto alla riparazione, dolo o colpa grave da cui consegua l'errore giudiziario e l'ingiustizia degli atti.

Il subemendamento 0. 1. 02. 1 tende ad estendere anche all'ipotesi di cui all'articolo 571 del codice di procedura penale la riparazione dovuta in seguito all'applicazione di una pena accessoria.

ANGELO BONFIGLIO, *Relatore*. Credo sia opportuno reiterare l'invito ai presentatori degli articoli aggiuntivi di ritirarli, pur apprezzando pienamente la sostanza delle loro iniziative.

Prescindendo dalla considerazione per cui non so se dal punto di vista regolamentare tali articoli aggiuntivi siano accettabili — non ne faccio oggetto di un'esplicita questione —, rilevo come il testo unificato approvato in sede referente derivi da alcuni progetti di legge, in nessuno dei quali viene fatto riferimento al contenuto dell'articolo 571 del codice di procedura penale.

SALVATORE MANNUZZU. Abbiamo addirittura modificato il titolo dell'articolo!

ANGELO BONFIGLIO, *Relatore*. Poiché l'onorevole Macis aveva già dichiarato la sua disponibilità a ritirare il suo articolo aggiuntivo, mi rivolgo all'onorevole Mannuzzu, pregandolo di considerare le ripercussioni che l'elaborazione dell'articolo 571 del codice di procedura penale comporterebbe rispetto ad una materia di non facile varo legislativo.

PRESIDENTE. Faccio osservare che in ogni caso l'eventuale approvazione dei due articoli aggiuntivi potrebbe avvenire solo in via di principio, dovendo esprimere sugli stessi i prescritti pareri la I e la V Commissione.

FRANCESCO MACIS. Accolgo l'invito a ritirare l'articolo aggiuntivo 1. 01.

SALVATORE MANNUZZU. Ritengo che l'osservazione del presidente sia più fondata delle obiezioni del relatore e dichiaro, pertanto, di ritirare l'articolo aggiuntivo 1. 02.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 2.

1. L'articolo 572 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 572. — (*Diritto alla riparazione*). — Chi è stato prosciolto o assolto con sentenza non più impugnabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato ovvero perché il fatto fu compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, ha diritto ad un'equa riparazione per la custodia cautelare, per l'internamento a seguito di applicazione provvisoria di misura di sicurezza o per l'applicazione provvisoria di pena accessoria.

Lo stesso diritto spetta a chi ha subito una detenzione ingiusta in quanto il provvedimento restrittivo è stato emesso o mantenuto senza le condizioni idonee a legittimarlo ».

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi:

All'articolo 2, la rubrica dell'articolo 572 Diritto alla riparazione è sostituita dalla seguente: Altri casi di riparazione.

2. 1.

MANNUZZU.

All'articolo 2, al primo capoverso, sostituire le parole perché il fatto non sussiste, per non avere commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato ovvero perché il fatto fu compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima con le seguenti: per uno dei motivi previsti nel primo e nel terzo comma dell'articolo 479.

2. 4.

MANNUZZU, ONORATO.

All'articolo 1, al primo capoverso, dopo le parole per non aver commesso il fatto aggiungere le seguenti: perché non è impugnabile per minore età.

2. 6.

RIZZO.

All'articolo 2, al primo capoverso, dopo le parole di una facoltà legittima aggiungere le seguenti: o per altra causa.

2. 7.

RIZZO.

All'articolo 2, al primo capoverso, sostituire le parole: ad un'equa riparazione con le seguenti: ad una riparazione ai sensi dell'articolo 5.

2. 2.

CORLEONE.

All'articolo 2, al secondo capoverso, dopo le parole detenzione ingiusta aggiungere le seguenti: o un ingiusto sequestro di beni.

2. 3.

MANNUZZU, ONORATO.

All'articolo 2, al secondo capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o sulla base di condizioni che risultino infondate secondo una sentenza non più impugnabile.

2. 5.

MANNUZZU.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Dopo l'articolo 572 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 572-bis. — (*Condizioni impeditive dell'azione di riparazione*). — La riparazione non spetta a chi, per dolo o colpa grave, ha cagionato, o a concorso a cagionare, l'errore giudiziario o l'ingiustizia degli atti ».

2. 01.

MANNUZZU, ONORATO.

All'articolo aggiuntivo 2. 01 aggiungere, in fine, le seguenti parole: né a chi, salvi i casi previsti nel secondo comma dell'articolo 572, riporta condanna definitiva per il medesimo fatto, in conseguenza della riapertura dell'istruzione.

0. 2. 01. 1.

MANNUZZU.

MICHELE CIFARELLI. Non avendo partecipato alla discussione generale, vorrei cogliere l'occasione per esprimere una mia valutazione.

Non ho alcuna osservazione da fare sulla prima parte dell'articolo 2.

Per quanto riguarda il capoverso della norma al nostro esame, la discussione di questa mattina sta a dimostrare come sia questa la parte più « scottante ». Più volte ci siamo resi conto della facilità con cui venivano emessi e mantenuti provvedimenti restrittivi, prescindendo dalle ragioni che il codice di procedura penale prevede per limitare la libertà personale dei cittadini. Quante volte ci siamo trovati di fronte alla non espressa, ma chiarissima posizione di chi pensava: « Se lo arresto, dovrà parlare ». Senza dubbio, l'acquisizione degli indizi mediante detenzione costituisce una deformazione del nostro ordinamento.

Mentre esprimo, dunque, la mia valutazione positiva sulla seconda parte dell'articolo 2, sottolineo che la materia comporterà grandi difficoltà di attuazione, soprattutto per la formulazione normativa, che deve essere necessariamente articolata e molto ampia. Probabilmente durante l'esame complessivo del codice di procedura penale sarà possibile individuare determinazioni più chiare e precise per l'interprete e per il cittadino.

ALDO RIZZO. Ritengo che la formulazione del primo comma dell'articolo 572 del codice di procedura penale non consideri alcune situazioni, le quali possono obiettivamente dar luogo alla riparazione. Mi riferisco in particolare alle ipotesi in cui siano state colpite da provvedimento

restrittivo persone non imputabili per minore età. Questa ipotesi non è disciplinata dal primo comma dell'articolo perché, se teniamo conto della dizione di cui all'articolo 479 del codice di procedura penale, che prefigura l'ipotesi di proscioglimento, ci accorgiamo che il riferimento alla minore età è connesso alla imputabilità.

ANGELO BONFIGLIO, *Relatore*. Siamo nell'ambito dell'assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

ALDO RIZZO. In questo caso l'imputabilità non viene presa in considerazione perché si fa riferimento soltanto ad ipotesi di merito o all'esistenza di esimenti. Sarebbe opportuno prevedere chiaramente che il diritto alla riparazione esiste anche nel caso in cui ci sia stata la detenzione cautelare a carico di minore.

Per le esimenti, non mi pare che siano state prese in considerazione tutte le ipotesi previste dal codice penale che legittimano a far ricorso all'azione di riparazione. Penso all'ipotesi del consenso dell'avente diritto; in questo caso siamo al di fuori dell'adempimento di un dovere o dell'esercizio di facoltà legittima cui si fa riferimento.

È in base a tali considerazioni che ho presentato due emendamenti all'articolo 2. Con il primo propongo di aggiungere al primo comma, le seguenti parole: « Perché non è imputabile per minore età »; l'altro emendamento, sempre al primo comma, tende ad aggiungere le parole: « O per altra causa », perché in tal modo si farebbe salva l'ipotesi di altre cause di giustificazione.

PRESIDENTE. Perché, allora, non specificare: « altre cause di giustificazione » ?

ALDO RIZZO. Non credo che possa essere preso in considerazione il disposto del secondo comma dell'articolo 572, che fa riferimento esclusivo alle ipotesi previste dal codice di procedura penale che legittimano l'emissione di provvedimenti restrittivi della libertà personale; siamo

quindi in un campo diverso da quello che concerne la minore età, che è una causa di non imputabilità del soggetto.

SALVATORE MANNUZZU. Desidero illustrare brevemente le modifiche che ho proposto all'articolo 2. L'emendamento 2. 4 tenta di risolvere, oltre alle questioni poste anche dal collega Rizzo, un punto specifico: mentre in base all'articolo 571 la riparazione degli errori giudiziari è consentita anche nelle ipotesi di assoluzione con formula dubitativa, tale caso non è previsto dal nuovo testo dell'articolo 572. Pertanto, sia per sopperire a questa esigenza, sia per risolvere quelle emerse nel corso del dibattito, propongo che l'elencazione delle formule assolutorie sia sostituita con le parole: « Per uno dei motivi previsti nel primo e nel terzo comma dell'articolo 479 », che concerne le ipotesi di assoluzione previste nell'ordinamento penale e processuale vigente.

L'emendamento 2. 3 riguarda una questione sulla quale ci siamo già dilungati in altra fase della discussione. Basterà, pertanto, un breve accenno. Ritengo che debba essere previsto un risarcimento, oltre che nel caso in cui la misura restrittiva riguardi la persona del danneggiato, anche quando essa abbia riguardato il patrimonio; chi subisce un ingiusto sequestro di beni può aver ricevuto danni non di molto inferiori a quelli che avrebbe conseguito con un'ingiusta detenzione.

L'ultimo emendamento, il 2. 5, tende a modificare l'articolo 2, laddove prevede un diritto alla riparazione per chi abbia subito una detenzione ingiusta, in quanto il provvedimento restrittivo sia stato emesso o mantenuto senza le condizioni idonee a legittimarlo; se il provvedimento è legittimo, ma infondato, non spetta alcuna riparazione. Propongo pertanto di aggiungere all'ultimo comma che essa spetti anche quando il provvedimento restrittivo sia stato emesso sulla base di condizioni infondate, secondo una sentenza non più impugnabile.

FRANCESCO MACIS. Ritengo che l'articolo 2 non debba essere modificato. Non

sono pienamente d'accordo con il relatore quando afferma che l'arresto di un minore possa essere ricompreso nelle ipotesi di cui al primo comma; a mio avviso, si deve fare riferimento alla fattispecie di cui al secondo comma, perché non esistono le condizioni di legittimità per poter procedere all'arresto di un minore.

ANGELO BONFIGLIO, *Relatore*. Tale fattispecie è ricompresa in entrambe le ipotesi.

FRANCESCO MACIS. È importante che la Commissione chiarisca l'interpretazione della norma. Ribadisco, comunque, il mio assenso al testo dell'articolo 2 così come è stato già formulato.

ALDO RIZZO. Se affermiamo che il minore il quale abbia commesso un reato ed abbia subito una carcerazione preventiva ha diritto alla riparazione, possiamo richiamarci al secondo comma dell'articolo 2 anche nel caso dell'infermo totale di mente.

ANGELO BONFIGLIO, *Relatore*. In questo si giunge alla non imputabilità solo dopo perizia.

FRANCESCO MACIS. Ho grande fiducia nella magistratura quando applica le leggi.

L'infermo di mente che commette un reato e che viene arrestato dal magistrato e quindi trattenuto in carcere in attesa di perizia, sulla base di questi principi non ha diritto a chiedere la riparazione, non solo perché l'atto è legittimo, ma perché la detenzione era necessaria e funzionale all'ottenimento dello scopo. Non dobbiamo prevedere tutte le ipotesi, quanto stabilire una normativa di carattere generale nell'ambito della quale il magistrato troverà la soluzione più giusta.

È una scelta politica. Per esempio, io potrei essere condannato all'ergastolo e rimanere, per un certo tempo, in stato di reclusione in un carcere e, successivamente, essere assolto per insufficienza di prove. In questo caso credo di aver

diritto ad un riparazione. Diversa è l'ipotesi in cui un soggetto venga sottoposto ad arresto e, dopo due anni di reclusione, scarcerato per insufficienza di prove. L'assoluzione per insufficienza di prove, come è previsto dalla nuova formulazione, peraltro modificata dal Senato, dev'essere a mio giudizio superata.

Non mi pare che sia questo il momento per rimettere in discussione il testo in esame e, pertanto, dichiaro, fin da ora, che sono contrario agli emendamenti proposti e favorevole al testo dell'articolo approvato in sede referente.

ANGELO BONFIGLIO, *Relatore*. Anch'io sono favorevole al mantenimento del testo proposto dell'articolo 2. Non dobbiamo, infatti, dimenticare che il testo in oggetto è il frutto di una lunga e non facile elaborazione compiuta da tutti i gruppi parlamentari nell'arco di sei mesi. È stata esclusa dalla normativa in specie l'ipotesi relativa alla riparazione per i danni al patrimonio, perché, diversamente, il discorso si sarebbe allargato in maniera eccessiva.

Per quanto riguarda gli altri rilievi che sono stati formulati e che attengono direttamente all'ambito di applicazione dell'articolo 2, non condivido l'interpretazione restrittiva che della norma è stata data.

Abbiamo fatto riferimento alla situazione in cui il fatto non sussiste (e, in questo caso, *nulla quaestio*); abbiamo altresì considerato la fattispecie in cui l'imputato non abbia commesso l'atto penalmente rilevante, caso in cui evidentemente il fatto non costituisce reato. Il disposto dell'articolo 2, in pratica, non prescinde dal riferimento alla valutazione del giudice sulle diverse cause (da quelle in positivo, dette cause di giustificazione o esimenti, a quelle in negativo concernenti i presupposti della responsabilità, imputabilità e via dicendo).

Inoltre, l'atto posto in essere da un minore di anni 14 non è un reato dal punto di vista penale. Pertanto, ritengo che le varie formule cui fa riferimento la

norma in questione siano del tutto esaustive rispetto allo scenario che le fattispecie possono presentare.

ALDO RIZZO. Ma l'articolo 479 del codice di procedura penale opera una precisa distinzione al riguardo!

ANGELO BONFIGLIO, *Relatore*. Onorevole Rizzo, si è ritenuto di accedere ad una locuzione meno ascientifica rispetto a quella prevista dall'articolo 479. Ci siamo riferiti, infatti, a posizioni molto più corrette dal punto di vista dogmatico.

Parlando del secondo comma dell'articolo 2, si è fatto poi riferimento ad alcune cause di giustificazione e, in particolare, a quella dell'esercizio di un diritto o dell'adempimento di un dovere. Forse non sarebbe inopportuno un riferimento generico a tutte le cause di giustificazione. È comunque, a mio avviso, esaustivo il riferimento iniziale del secondo comma dell'articolo in oggetto rispetto a quanto contenuto nel primo comma.

Infine, in riferimento a ciò che è stato detto in merito all'area di applicazione della norma, sono contrario, per ragioni pratiche, ad un suo ampliamento e ritengo che non sussistano le preoccupazioni evidenziate da alcuni colleghi presentatori di specifici emendamenti in materia.

VIRGINIO ROGNONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Condivido le argomentazioni testé espresse dal relatore sul primo comma dell'articolo 2.

Per quanto riguarda il secondo comma dello stesso articolo, desidererei avere dal relatore alcuni chiarimenti. Infatti, il danno di cui si sta discutendo è quello che il cittadino assume di aver ricevuto da un provvedimento legittimo, ma che è stato annullato da un successivo provvedimento (anch'esso legittimo) adottato in sede di impugnazione. Mi chiedo, a questo punto, per quali ragioni, improvvisamente, con il secondo comma si sia cambiato lo scenario e venga considerata,

per esempio, anche la fattispecie del danno ingiusto subito a seguito di un provvedimento restrittivo emesso o mantenuto senza le condizioni idonee a legittimarlo.

Questa mia considerazione non è affatto peregrina, soprattutto se consideriamo che stiamo parlando di un equo indennizzo. Inoltre, se il secondo comma dell'articolo 2 fosse assumibile nell'ipotesi di responsabilità del giudice che ha emanato il provvedimento restrittivo della libertà, allora potremmo trovarci dinanzi ad una di quelle ipotesi di cui si sta discutendo in questi giorni circa la responsabilità del magistrato; ma, in questo caso, lo Stato — secondo quanto previsto da un provvedimento di legge non ancora definito — dovrebbe rispondere interamente per il danno subito e non soltanto con un equo indennizzo.

ANGELO BONFIGLIO, *Relatore*. Desidero innanzitutto rilevare l'assoluta neutralità della norma in oggetto rispetto alla *vetata quaestio* della responsabilità del giudice. In sede di esame dell'articolo 2 si è tenuto conto soltanto della problematica relativa alla riparazione, distinguendola nettamente da una qualunque ipotesi risarcitoria, se non per i casi in cui, sulla base delle norme vigenti, il fatto non integri gli estremi della responsabilità del giudice.

Il ministro della giustizia ha posto un quesito centrale. Mentre, infatti, nella prima parte dell'articolo 2, la riparazione deriva da un fatto ingiusto, anche se formalmente legittimo, nella seconda parte essa deriva da un atto illegittimo, anche se, *per absurdum*, nel merito non del tutto ingiusto. Dico questo perché si potrebbe verificare, per esempio, l'ipotesi che, dinanzi ad una fattispecie di reato di peculato, il giudice emetta illegittimamente un provvedimento restrittivo della libertà personale di un soggetto che, successivamente, anziché per peculato viene condannato per il reato di appropriazione indebita. Abbiamo ritenuto che le due ipotesi dovessero essere unificate in

un'unica prospettiva, poiché nella varietà dei casi della prima parte così come nell'ambito più ristretto della seconda è lesa un diritto soggettivo del cittadino. L'ottica che abbiamo fatto nostra come presupposto dell'iniziativa legislativa è quella della lesione del diritto soggettivo del cittadino, comunque essa avvenga, con specifico riferimento ai beni fondamentali della persona e alla limitazione della libertà personale.

Si tratta, indubbiamente, nel primo caso di un giudizio *ex post* sul merito della condotta del cittadino, nel secondo di un giudizio *ex ante* sul provvedimento che ha dato vita alla situazione abnorme; tuttavia, abbiamo ritenuto che in entrambe le situazioni fosse ravvisabile il presupposto della riparazione per il danno subito dal cittadino stesso.

Concludo esprimendomi in senso contrario a tutti gli emendamenti, tranne il 2. 1 che riveste carattere meramente formale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mannuzzu 2. 1, su cui il relatore e il Governo hanno espresso parere favorevole.

(È approvato).

Preannuncio la mia astensione sull'articolo 2, che riporta un inciso già contenuto nel disegno di legge, in ordine al quale avevo a suo tempo manifestato il mio dissenso. L'espressione « nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima » comporta che il diritto di riparazione viene riconosciuto solo con riferimento ad alcune cause di giustificazione; la formulazione risulta, inoltre, oltremodo oscura, non essendo chiaro se l'inciso suggerito dal relatore comprenda le cause di giustificazione disciplinate dagli articoli 51, 52, 53, 54 e 55 del codice penale.

SALVATORE MANNUZZU. Intervengo per illustrare brevemente l'emendamento 2. 4, con cui s'intende sostituire alle for-

mule assolutorie che da più parti sono state denunciate il riferimento all'articolo 479, in cui sono previste tutte le ipotesi di assoluzione e proscioglimento.

PRESIDENTE. Mi sembra che l'espressione « o per un'altra ragione » possa diventare pericolosa. In realtà, l'emendamento dell'onorevole Mannuzzu va molto al di là delle mie intenzioni, dal momento che mi sono limitato ad osservare come la formulazione completamente nuova contenuta nel testo unificato non indichi chiaramente a quali cause di giustificazione si debba fare riferimento. Al contrario, mi sembra che, ricollegandosi all'articolo 479 del codice di procedura penale, si includa il proscioglimento per qualsiasi ragione...

SALVATORE MANNUZZU... Per qualsiasi ragione, secondo il principio della tipicità presente nel nostro ordinamento! Il giudice non può certamente assolvere per una ragione sua propria! L'articolo 479 del codice di procedura penale dà al giudice la facoltà di decidere nel senso dell'assoluzione solo nelle ipotesi predeterminate dalla legge e solo in tali casi deve essere riconosciuto il diritto alla riparazione.

PRESIDENTE. L'emendamento comprende anche l'assoluzione per insufficienza di prove!

SALVATORE MANNUZZU. È prevista dal terzo comma dell'articolo 479!

PRESIDENTE. Personalmente, non sono d'accordo su questa estensione.

MICHELE CIFARELLI. Sono favorevole alla formulazione contenuta nel testo unificato, anche se, come ha ricordato il presidente, si potrebbe far riferimento ai singoli articoli del codice penale per individuare le cause di esclusione da responsabilità. Non condivido, invece, il prospettato collegamento all'articolo 479 del codice di procedura penale, poiché ciò significherebbe ricomprendere l'assoluzione

per insufficienza di prove. In realtà, l'ipotesi da noi considerata è quella in cui sia accertata l'inesistenza giuridica o l'inesistenza di fatto del reato.

ALFREDO BIONDI. Anch'io sono favorevole al testo dell'articolo 2 proposto dal relatore, pur rendendomi conto delle osservazioni avanzate dai colleghi, in particolare da chi si è riferito ai problemi posti dalla minore età; a quest'ultimo proposito, vorrei però rilevare che si tratta di una realtà diversa. Il problema attiene alla non imputabilità, che ha valore diverso rispetto ad un fatto non costituente reato commesso dal maggiorenne.

VIRGINIO ROGNONI, Ministro di grazia e giustizia. Il Governo è contrario all'emendamento Mannuzzu 2. 4.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 2. 4, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Rizzo 2. 6.

ALDO RIZZO. Apprezzo le motivazioni illustrate dal relatore, ma vorrei far presente che nella norma che inseriremo nel codice di procedura penale dobbiamo tener conto delle nomenclature che vengono adottate. Ebbene, l'articolo 479 del codice di procedura penale, che è norma fondamentale in materia di cause di proscioglimento, chiarisce, fuori dal caso previsto dall'articolo precedente (relativo al perdono giudiziario), che se il fatto non sussiste, se l'imputato non l'ha commesso, se si tratta di persona non imputabile o di persona non punibile perché il fatto non costituisce reato e per altre ragioni il giudice pronuncia sentenza di assoluzione. Vi è quindi una distinzione tra l'ipotesi di non imputabilità e quella di non punibilità: la prima chiama in causa la minore età e l'infermità di mente, la seconda determinate ipotesi. In base al disposto dell'articolo 479, quando nell'articolo 572 richiamiamo l'ipotesi in cui il

fatto non costituisca reato — quindi richiamiamo l'ipotesi di non punibilità — non discipliniamo tutte le cause di non imputabilità e quindi anche l'ipotesi della minore età. Ecco perché ritengo necessario il riferimento alla non imputabilità per minore età, altrimenti il giudice, tenendo conto della dizione dell'articolo 479, non potrà dar corso alla riparazione nel caso in cui il fatto sia stato commesso da minore di età che abbia subito ugualmente detenzione.

PRESIDENTE. Quando il magistrato deve assolvere una persona di minore età, con quale formula procede?

ALDO RIZZO. « Perché non è imputabile per minore età ».

PRESIDENTE. Lei ritiene che tale ipotesi non sia compresa nella formula: « perché il fatto non costituisce reato »?

ALDO RIZZO. Sarei un magistrato poco attento, perché l'articolo 479 è chiaro. Se non approviamo questo emendamento creiamo problemi interpretativi perché dinanzi ad ipotesi di minori che siano stati per mesi in carcere, il giudice sarà messo in condizione di non poter dar luogo alla riparazione del danno sofferto perché l'ipotesi non è prevista nell'ambito dell'articolo 479.

PRESIDENTE. L'opinione della maggioranza della Commissione fino a questo momento era che nella formula « Perché il fatto non costituisce reato » si comprendesse anche l'ipotesi non punibilità per minore età.

MICHELE CIFARELLI. Sono d'accordo con le osservazioni avanzate dall'onorevole Rizzo.

ANGELO BONFIGLIO, Relatore. Affinché sia chiaro anche agli interpreti della legge, vorrei chiarire che non ho alcun dubbio sul fatto che il riferimento alla formula di assoluzione « perché il fatto non costituisce reato » comprenda la si-

tuazione dei soggetti non imputabili e dei soggetti che non abbiano ancora raggiunto la capacità di essere penalmente perseguibili. Sono quindi contrario all'emendamento 2. 6.

VIRGINIO ROGNONI, Ministro di grazia e giustizia. Anche il Governo è contrario all'emendamento Rizzo 2. 6.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Rizzo 2. 6, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Rizzo 2. 7.

ALDO RIZZO. Il riferimento è alle cause di giustificazione, perché dobbiamo considerare ipotesi come quelle relative al consenso dell'avente diritto. Se il fatto non è previsto dalla legge come reato, si tratta di un'ipotesi che merita di essere presa in considerazione.

ANGELO BONFIGLIO, Relatore. In questo caso, il fatto non costituisce reato perché è privo della tipicità, che è requisito essenziale.

PRESIDENTE. Se tutte le cause di giustificazione sono comprese, allora vorrei sapere perché il relatore ha proposto di aggiungere le parole: « Ovvero perché il fatto fu compiuto nell'adempimento di un dovere e nell'esercizio di una facoltà legittima ».

ANGELO BONFIGLIO, Relatore. Ho già ripetutamente chiarito che si tratta di un lavoro compiuto in sede referente e quindi rappresenta il frutto di una « responsabilità collegiale ».

Sulla base dell'interpretazione alla quale accedo, il riferimento dell'ultima parte è pleonastico. Sono d'accordo, pertanto, per l'integrazione dell'emendamento con riferimento a tutte le cause di giustificazione e quindi favorevole a sopprimere l'esplicito riferimento alle esigenze specifiche.

FRANCESCO MACIS. Credo che con questa formulazione normativa si sia voluto compiere una scelta di carattere politico che, in pratica, limita molto l'ambito di applicazione della norma stessa.

Certamente è possibile sostenere che ci troviamo, in sostanza, dinanzi ad un ampliamento della portata della norma in oggetto e che ciò sia, oltre che giusto ed equo, costituzionalmente più corretto. Resta il fatto che, a mio avviso, la scelta compiuta comporta un maggior onere e, conseguentemente, problemi di copertura finanziaria. A tutto ciò bisogna poi aggiungere la necessità di un parere della I Commissione affari costituzionali sulla norma in ispecie.

Ho voluto porre tale problema perché mi era parso che vi fosse una sostanziale intesa di approvare, nella seduta odierna, il provvedimento di legge in discussione, tenendo in debito conto le indicazioni e le considerazioni suggerite dal relatore. Ma, al punto in cui siamo arrivati, non mi pare di poter rilevare una certa proficuità del lavoro svolto. Anzi, la mia opinione è che si corra il rischio di perdere tempo prezioso, discutendo ed esaminando un provvedimento di legge la cui approvazione, data l'attuale situazione politica, avrebbe un mero valore politico. Ben più produttivo sarebbe, invece, affrontare immediatamente — anche se in maniera informale — la discussione della proposta di legge in materia di divorzio.

PRESIDENTE. Onorevole Macis, prendo atto della sua opinione. Desidero, tuttavia, ritornare sul merito della normativa attinente alla riparazione degli atti giudiziari ingiusti e preannunciare sin d'ora la mia astensione in sede di votazione dell'articolo 2.

MICHELE CIFARELLI. Considero molto sagge le argomentazioni poc'anzi enunciate dall'onorevole Macis. Personalmente, ritengo che non sia possibile in alcun modo legiferare in condizioni di pressioni esterne. Quanto poi al merito dell'emendamento presentato dall'onorevole Rizzo, ritengo che esso abbia senz'altro una sua

logica. Anzi, a tale riguardo, desidero aggiungere che nella normativa che stiamo per approvare dovrà ben essere evidenziata la differenziazione tra l'ipotesi del reato compiuto dal minore di anni quattordici e il reato compiuto da un soggetto infermo. È noto che l'infermo di mente è un soggetto che, nonostante abbia commesso un reato, « sfugge » alla responsabilità penale solo ed esclusivamente per il suo particolare stato di salute. Pertanto, in casi del genere non è possibile parlare di ingiusta detenzione. Diverso è il caso che si pone per il reato commesso da un soggetto minore di anni quattordici, laddove si dovrà parlare di esclusione di responsabilità penale.

PRESIDENTE. Esprimo parere contrario sull'emendamento 2. 7 dell'onorevole Rizzo.

ANGELO BONFIGLIO, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento 2. 7 dell'onorevole Rizzo.

SALVATORE FRASCA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 2. 7 dell'onorevole Rizzo, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento 2. 2 dell'onorevole Corleone.

FRANCESCO CORLEONE. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo all'emendamento Mannuzzo e Onorato 2. 3.

ANGELO BONFIGLIO, *Relatore*. Sono contrario.

SALVATORE FRASCA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mannuzzu e Onorato 2. 3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento 2. 5 dell'onorevole Mannuzzu.

ANGELO BONFIGLIO, *Relatore*. Esprimo parere contrario.

SALVATORE FRASCA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mannuzzu 2. 5, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

SALVATORE MANNUZZU. Dichiaro che voterò a favore dell'articolo 2.

ALDO RIZZO. Anch'io voterò a favore.

MICHELE CIFARELLI. Pur preannunciando che voterò a favore dell'articolo, desidero esprimere la mia insoddisfazione per il secondo comma della norma che sta per essere votata.

ALFREDO BIONDI. Preannuncio, a nome del gruppo liberale, il voto favorevole all'articolo 2.

PRESIDENTE. Ribadisco la mia astensione su tale articolo.

Pongo in votazione l'articolo 2, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

SALVATORE MANNUZZU. Dichiaro di ritirare l'articolo aggiuntivo 2. 01 e il subemendamento 0. 2. 01.1.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

1. L'articolo 573 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 573. — (*Morte dell'avente diritto*). — Nel caso di morte dell'avente diritto, il diritto alla riparazione spetta a chi gli succede ».

L'onorevole Corleone ha presentato il seguente emendamento:

• *All'articolo 3, sostituire le parole: a chi gli succede, con le seguenti: dei familiari che gli succedono.*

3. 1.

FRANCESCO CORLEONE. A mio avviso, la formulazione dell'articolo 3 può suscitare alcuni dubbi e perplessità. Infatti, nella fattispecie, la misura della riparazione ha un carattere personale e tale deve essere considerata l'indennità prevista, a cui debbono aver diritto (ed è questo lo scopo che si prefigge di raggiungere l'emendamento da me proposto) i familiari del *de cuius*. L'erede testamentario può essere persona diversa da un familiare, cioè un soggetto che non ha subito alcun danno, per cui, a mio avviso, dovremmo limitare il diritto alla riparazione ai familiari eredi.

ANGELO BONFIGLIO, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento Corleone 3. 1, anche in relazione al fatto che una norma successiva allarga l'ambito della legislazione non solo al soggetto direttamente danneggiato, ma anche ai familiari che abbiano riportato danni.

VIRGINIO ROGNONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono contrario all'emendamento Corleone 3. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Corleone 3. 1, su cui il relatore e il Governo hanno espresso parere contrario.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 3.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 4.

1. L'articolo 574 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 574. — (Competenza). — La competenza a pronunciare sulle domande di riparazione è del tribunale del circondario dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che ha pronunciato sentenza non più impugnabile a conclusione del procedimento di merito o ha emesso il provvedimento definitivo che ha disposto la cessazione della misura restrittiva ingiusta. Qualora la definizione del procedimento consegua ad una pronuncia della Corte di cassazione, la competenza a decidere spetta al tribunale che ha sede nel capoluogo del distretto della corte di appello dove si trova il giudice che ha pronunciato il provvedimento avverso il quale è stato proposto ricorso per cassazione ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

1. L'articolo 574-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 574-bis. — (Domanda di riparazione). — La domanda di riparazione deve essere proposta entro il termine di

due anni dalla data di cui la sentenza di proscioglimento o di assunzione è diventata non più impugnabile o in cui è diventato definitivo il provvedimento che ha disposto la cessazione della misura restrittiva ingiusta.

Sulla domanda di riparazione il giudice decide secondo equità, tenuto conto della durata delle misure inflitte e delle conseguenze che ne sono derivate a colui che ne ha sofferto ed a suoi familiari.

La riparazione si attua con le forme e le modalità previste dal secondo comma dell'articolo 571. In ogni caso la somma liquidata a titolo di riparazione non può essere superiore a lire cento milioni.

Il pubblico ministero interviene a pena di nullità.

Nel corso del giudizio di primo grado l'avente diritto può chiedere che gli sia assegnata una somma da imputarsi alla liquidazione definitiva.

Il giudice istruttore, sentite le parti, tenuto conto della situazione economica del richiedente e previo esame degli elementi acquisiti, può provvedere all'assegnazione della somma richiesta nei limiti dei quattro quinti di quella che si presume verrà liquidata con la sentenza ».

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 5 al capoverso secondo, sopprimere le seguenti parole: secondo equità.

5. 1.

CORLEONE.

All'articolo 5 al secondo capoverso dopo la parola: inflitte aggiungere le seguenti: dei danni subiti e delle conseguenze anche di natura non patrimoniale.

5. 2.

CORLEONE.

All'articolo 5, al capoverso terzo, sono soppresse le parole da: In ogni caso sino a: cento milioni.

5. 3.

CORLEONE.

All'articolo 5, al terzo capoverso, la cifra: 100 milioni è modificata in: duecento milioni.

5. 4.

CORLEONE.

All'articolo 5, al terzo capoverso, aggiungere in fine le seguenti parole: Il giudice tiene conto del comportamento proprio del prosciolto o dell'assolto e del fatto che egli sia stato condannato nello stesso procedimento per fatti diversi da quelli per i quali venne sottoposto a misure restrittive della libertà personale.

5. 6.

MACIS.

All'articolo 5, dopo il capoverso 3, aggiungere il seguente:

Il Ministro di grazia e giustizia provvede, con decreto, a rivalutare annualmente tale somma in base agli indici ISTAT.

5. 5.

MACERATINI, TRANTINO.

FRANCESCO CORLEONE. Dichiaro di ritirare il mio emendamento 5. 1.

FRANCESCO MACIS. Vorrei sentire il parere del relatore e dei colleghi sull'emendamento da me presentato, con cui vengono in qualche modo considerate le osservazioni espresse dal Consiglio superiore della magistratura, riportandole non nella sede della definizione delle ipotesi che danno luogo alla riparazione, ma alla valutazione del magistrato al quale spetta decidere. Chiediamo che in tale fase possa essere apprezzato il comportamento del prosciolto o dell'assolto, che abbia in qualche modo dato causa o concorso a dar causa all'emissione del provvedimento restrittivo della libertà personale, nonché il fatto che quest'ultimo si trovi in una situazione processuale, per cui alla fine, pur venendo assolto per quel fatto in relazione al quale è stato sottoposto a misure restrittive della libertà personale, sia stato condannato per fatti diversi.

Per le ragioni di carattere politico prima richiamate — a mio avviso prevalenti sulla necessità e sulla possibilità di migliorare il provvedimento — insisterò per la votazione dell'emendamento solo nel caso in cui dovessi registrare una plateale adesione a questa soluzione; in caso contrario, mi rimetterò alla valutazione dei colleghi.

ANGELO BONFIGLIO, *Relatore*. Sono contrario a tutti gli emendamenti presentati.

In particolare, invito l'onorevole Macis a ritirare quello da lui presentato. Se si deve, infatti, tipizzare la posizione impeditiva, tanto vale non approvare la legge! Gli elementi indicati nell'emendamento Macis 5. 6 sono elementi di mero fatto, dei quali il giudice terrà conto nel deliberare circa l'entità del *petitum*, che nel fatto finirebbe per « sbarrare » la pretesa del cittadino.

Siamo ad un primo segnale nella direzione del riconoscimento di un diritto soggettivo leso; prego, pertanto, l'onorevole Macis di rendersi conto di queste ragioni pratiche, che sono prevalenti su tutte le altre e che dovrebbero indurre ad approvare il testo nell'attuale formulazione con il generale riferimento alla valutazione equitativa del giudice.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Corleone 5. 2, su cui il relatore ha espresso parere contrario.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Corleone 5. 3, su cui il relatore ha espresso parere contrario.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Corleone 5. 4, su cui il relatore ha espresso parere contrario.

(È respinto).

FRANCESCO MACIS. In realtà, l'emendamento 5.6 da me presentato avrebbe consentito di recepire nella giusta sede un'osservazione abbastanza fondata espressa nel parere del Consiglio superiore della magistratura. Credo, tuttavia, che vi siano buone ragioni — sono state esposte dal relatore — per mantenere il testo nell'attuale formulazione, fermo restando che l'emendamento mantiene un suo valore, potendo essere considerato durante l'eventuale discussione del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento.

Per queste ragioni, ritiro l'emendamento da me presentato.

PRESIDENTE. Stante l'assenza degli onorevoli Maceratini e Trantino, si intende che essi abbiano rinunciato all'emendamento 5.5.

MICHELE CIFARELLI. La problematica sollevata dall'onorevole Macis mi trova molto sensibile; chi conosce gli avvocati italiani sa che interverranno ogni sorta di argomenti, quando si tratterà di dare attuazione alla normativa.

Detto questo, desidero annunciare il mio voto favorevole all'articolo 5.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

1. Dopo l'articolo 574-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 574-ter. — (Azione di surroga). — Nei casi in cui la privazione dei diritti dell'imputato sia conseguenza di reato o di altro fatto illecito produttivo di responsabilità civile, l'azione per il risarcimento del danno può essere proposta nei confronti dell'amministrazione dello Stato.

Lo Stato ha diritto di surrogarsi al debitore fino alla concorrenza della somma pagata.

Nel caso l'azione debba essere esercitata nei confronti dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici la responsabilità è circoscritta entro i limiti previsti dalla legge vigente ».

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 6, sostituire i primi due capoversi con il seguente:

ART. 574-ter. — (Azione di surroga). — Nei casi in cui la privazione dei diritti sia conseguenza di reato o di altro fatto illecito produttivo di responsabilità civile, lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti degli autori del danno fino alla concorrenza delle somme pagate.

6. 1.

MANNUZZU, ONORATO.

All'articolo 6, sostituire il terzo capoverso con il seguente:

L'azione di rivalsa verso i pubblici dipendenti è consentita nei limiti delle leggi civili e amministrative.

6. 2.

MANNUZZU, ONORATO.

All'articolo 6, sostituire il terzo capoverso con il seguente:

L'azione di rivalsa verso i pubblici dipendenti è consentita nei limiti delle leggi civili e amministrative.

6. 4.

MANNUZZU.

All'articolo 6, al terzo capoverso, dopo le parole: nei confronti aggiungere le seguenti: dei funzionari e.

6. 3.

CORLEONE.

All'articolo 6, al primo capoverso, dopo la parola: proposto aggiungere la seguente: immediatamente.

6. 6.

MACIS.

All'articolo 6, sostituire il secondo capoverso con il seguente: Lo Stato ha diritto di rivalersi, fino alla concorrenza delle somme pagate, nei confronti degli autori del danno.

6. 5.

MANNUZZU.

SALVATORE MANNUZZU. Signor presidente, ritiro gli emendamenti 6. 1 e 6. 4.

FRANCESCO MACIS. Con l'emendamento 6. 6 ho inteso accogliere il suggerimento espresso dal Consiglio superiore della magistratura, affinché sia chiarita la norma di cui all'articolo 6. Infatti, non si evince con sufficiente chiarezza dall'attuale testo che l'azione dell'avente diritto può essere proposta immediatamente nei confronti di chi abbia commesso il reato. Il relatore, intervenendo in proposito, ha dichiarato che in realtà il testo è chiaro e prevede già la soluzione relativa alla possibilità di proporre l'azione immediatamente nei confronti dello Stato. Con il mio emendamento mi limito ad aggiungere la parola « immediatamente » secondo quanto suggerito nel parere del Consiglio superiore della magistratura; se il relatore ribadisce la sua interpretazione ancora una volta sono pronto a ritirarlo.

ANGELO BONFIGLIO, *Relatore*. A mio avviso, si tratta di un'aggiunta pleonastica. In ogni caso, sarebbe preferibile l'avverbio « direttamente ».

ALDO RIZZO. Vorrei invitare il collega Macis a ritirare il proprio emendamento.

FRANCESCO MACIS. Sono soddisfatto delle dichiarazioni del relatore e, pertanto, ritiro l'emendamento 6. 6.

SALVATORE MANNUZZU. Signor presidente, ho presentato due emendamenti di carattere formale. Uno di essi è teso a sostituire il secondo capoverso dell'articolo 6 riguardante i casi in cui si ha diritto alla rivalsa. L'altro emendamento propone di modificare il terzo comma dell'articolo 6 laddove si prevede che la responsabilità è circoscritta entro limiti previsti dalla legge vigente. Ritengo preferibile evitare una dizione del tutto tautologica, cioè il rinvio ad una legge vigente. È preferibile, pertanto, stabilire che deve trattarsi di una legge civile o amministrativa.

ALDO RIZZO. Sono favorevole all'emendamento Mannuzzu 6. 5. Per quanto riguarda l'emendamento Mannuzzu 6. 2, penso che sarebbe preferibile precisare che l'azione di rivalsa è consentita entro i limiti previsti dalla legge vigente, senza riferimento a leggi civili o amministrative, perché bisogna tener conto dell'insieme dell'ordinamento giuridico.

FRANCESCO CORLEONE. Credo che l'articolo 6 non debba essere modificato in modo sostanziale, per non sconfinare sul terreno della responsabilità civile dei magistrati. Per quanto mi riguarda, ho presentato un emendamento al terzo capoverso dell'articolo 6, con il quale intendo richiamare il dettato dell'articolo 28 della Costituzione. Nell'articolo 6, infatti, si parla di dipendenti dello Stato o degli enti pubblici, senza riferimento ai funzionari. Per non creare problemi di applicazione, in assenza di un riferimento a questo sostantivo, è preferibile riportare per intero il disposto dell'articolo 28 della Costituzione.

ALFREDO BIONDI. Mi associo alle considerazioni del deputato Corleone. L'esclusione dei funzionari non è motivata e quindi la norma dovrebbe essere meglio esplicitata.

ANGELO BONFIGLIO, *Relatore*. Sono contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 6. Un minimo di perples-

sità mi sorge per quanto riguarda l'emendamento Corleone, in quanto i provvedimenti giudiziari possono essere adottati da funzionari onorari (vicepretori onorari), che potrebbero essere protagonisti di un fatto produttivo di danno. Poiché la locuzione della Costituzione fa riferimento sia ai funzionari sia ai dipendenti, potrebbe essere opportuno modificare secondo questa linea l'articolo 6.

PRESIDENTE. Forse potremmo chiarire, per gli interpreti della legge, che il concetto di dipendenti comprende funzionari e dipendenti in senso stretto.

ANGELO BONFIGLIO, *Relatore*. Deve essere chiaro che si fa riferimento a tutti gli intranei dell'amministrazione.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, le faccio presente che se lei, ritenendo che il testo dell'articolo 6 non sia completo, si dichiara favorevole all'emendamento e se la Commissione dovrà votarlo, sarà prima necessario chiedere il parere della Commissione affari costituzionali.

FRANCESCO CORLEONE. Non vedo come si possa pensare di inviare l'articolo 28 della Costituzione alla I Commissione affari costituzionali, perché esprima il parere su di esso.

PRESIDENTE. Se nella formulazione dell'articolo 6 del testo unificato — come ha dichiarato il relatore — sono ricompresi anche tutti gli intranei, cioè i funzionari, non sorge alcun problema sotto il profilo giuridico. Diversamente, onorevole Corleone, l'eventuale approvazione del suo emendamento 6. 3 potrebbe avvenire unicamente in via di principio, necessitando del prescritto parere della I Commissione.

MANFREDO BOSCO. Desidero ricordare alla Commissione che a questo specifico aspetto del problema fa espresso riferimento una sentenza della Corte costituzionale. Con tale sentenza, la Corte ha ricompreso nel concetto di dipendenti

dello Stato e degli enti pubblici anche i funzionari. Ne consegue, pertanto, che l'emendamento 6. 3 è superfluo.

ANGELO BONFIGLIO, *Relatore*. Con riferimento a quanto ha poc'anzi osservato il presidente, desidero senz'altro ribadire che nella formulazione dell'articolo 6 del testo unificato (e precisamente nella parola « dipendenti ») sono ricompresi i funzionari statali, anche quelli onorari.

Di conseguenza, ritengo che l'emendamento dell'onorevole Corleone 6. 3 debba ritenersi assorbito dalla suddetta formulazione della norma.

ALDO RIZZO. La mia opinione è che l'emendamento 6. 3 dell'onorevole Corleone debba essere approvato dalla Commissione. Ritengo, infatti, che allorché nella formulazione dell'articolo 6 del testo unificato si fa riferimento ai « dipendenti », automaticamente debbano ritenersi esclusi tutti i funzionari che non siano dipendenti dello Stato. D'altra parte, la stessa puntualizzazione fatta dal relatore a proposito dei vicepretori onorari (da ricomprendersi nel concetto di dipendenti dello Stato e degli enti pubblici) è assai sintomatica.

Ciò detto, nel ribadire il giudizio favorevole sull'emendamento 6. 3, non ho alcuna obiezione da sollevare perché, qualora risulti approvato, esso venga inviato, per il prescritto parere, alla I Commissione.

ANGELO BONFIGLIO, *Relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 6. 5, 6. 2 e 6. 3.

SALVATORE FRASCA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo esprime parere contrario su tali emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mannuzzu 6. 5, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Mannuzzu e Onorato 6. 2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Corleone 6. 3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 6.

(È approvato).

Poiché ai successivi articoli 7 ed 8 non sono stati presentati emendamenti, li porrò in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 7.

1. L'articolo 36 del regio decreto 28 maggio 1831, n. 602, è sostituito dal seguente:

« ART. 36. — I documenti da unirsi alla domanda di riparazione pecuniaria, nei casi previsti dal titolo IV del libro III del codice di procedura penale, sono rilasciati gratuitamente dagli uffici competenti e sono esenti da bollo ».

(È approvato).

ART. 8.

1. Dopo l'articolo 36 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, è inserito il seguente:

« ART. 36-bis. — Il limite massimo stabilito dal terzo comma dell'articolo 574-bis del codice di procedura penale è modificato ogni triennio con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, in proporzione alle variazioni dell'indice dei prezzi per le famiglie di operai e di impiegati accertati dall'ISTAT ».

(È approvato).

L'onorevole Mannuzzu ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. ...

Il diritto all'equa riparazione previsto nell'articolo 572 del codice di procedura penale spetta anche per i danni che si sono verificati prima dell'entrata in vigore della presente legge, salvi gli effetti della prescrizione estintiva.

8. 1.

ANGELO BONFIGLIO, *Relatore*. Sono contrario.

SALVATORE FRASCA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 8. 01, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in lire 36 miliardi per l'anno 1987 ed in lire 12 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede a carico dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, nel capitolo 6856, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Riparazione per l'ingiusta detenzione ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore, onorevole Bonfiglio, in conformità del parere espresso dalla V Com-

missione bilancio, ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 9, comma 1, del testo unificato, sostituire rispettivamente le cifre: 36 e 12 con le seguenti: 60 e 20.

9. 1.

L'onorevole Corleone ha presentato il seguente emendamento di identico tenore:

All'articolo 9, sostituire le parole: 36 miliardi per l'anno 1987 ed in lire 12 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, con le seguenti: 60 miliardi per l'anno 1987 ed in lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

9. 2.

Li pongo in votazione.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'articolo 9, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Il relatore ha proposto il seguente titolo del testo unificato:

Riparazione degli atti giudiziari ingiusti.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni finali di voto.

FRANCESCO CORLEONE. Desidero ricordare che l'emendamento da me presentato all'articolo 9 si collega strettamente ad un'iniziativa assunta dal gruppo radicale e da altre forze politiche durante l'esame del disegno di legge finanziaria. La scelta operata in ordine alla non retroattività è certamente errata rispetto a quanto fu deciso in occasione dell'esame di quel documento finanziario; lo stanziamento di 60 miliardi per il 1987 e di 20

per i due anni successivi presupponeva, infatti, che sarebbe stata stabilita la retroattività della norma.

Anche se la fretta non ci aiuta a legiferare nel modo migliore, il provvedimento è comunque importante, poiché rappresenta il segnale di una maggiore attenzione verso i diritti dei cittadini; infatti, l'approvazione del provvedimento in un momento in cui la giustizia si pone al centro dell'iniziativa politica del nostro paese rappresenta per il gruppo radicale un fatto di estrema importanza.

MICHELE CIFARELLI. Come ho già evidenziato questa mattina, non avendo potuto partecipare ai lavori riguardanti l'elaborazione del testo, desidero affermare il giudizio sostanzialmente positivo del gruppo repubblicano sul provvedimento al nostro esame, sebbene non manchino talune preoccupazioni.

Non indulgo a concezioni « semaforiche », né mi interessa l'eventuale incidenza indiretta del provvedimento. Ciò che conta è la sentita esigenza di dare al cittadino la possibilità di una maggiore tutela, con particolare riferimento al danno derivante dalla sottrazione della libertà personale. In tal senso, il provvedimento rappresenta un indubbio progresso sul piano della civiltà giuridica. Per il resto, non posso che formulare il seguente augurio: *sit deus pro nobis*.

SALVATORE MANNUZZU. L'importanza del provvedimento come segnale politico ci induce ad esprimere su di esso un voto favorevole, nonostante alcune incongruenze tecniche — dovute anche ad un certo ritmo convulso nell'ultima fase dell'iter legislativo — e nonostante alcune scelte politicamente non convincenti operate questa mattina, come per esempio quella riguardante l'irretroattività della normativa al nostro esame.

CARLO CASINI. Intervengo per esprimere il consenso del gruppo democristiano a questo provvedimento.

Con esso — condivido il giudizio or ora espresso in tal senso — si realizza un

notevole progresso sul piano della civiltà, incidendo su una giustizia che, nonostante le opportunità e le garanzie predisposte in questi anni, resta inevitabilmente « umana », laddove tale aggettivo vuole esprimere l'impossibilità in tale settore di evitare sempre e comunque l'errore.

In tal senso, qualsiasi strumento sarà insufficiente, in quanto nessuna riparazione può essere data per chi è stato privato della sua libertà. Tuttavia, la previsione di un meccanismo, con cui lo Stato si riconosce oggettivamente debitore nei confronti del singolo che ha subito un'ingiusta detenzione, mi sembra rappresentare un elemento di grande civiltà.

Per tale motivo esprimo con convinzione il mio voto favorevole.

ALFREDO BIONDI. A nome del gruppo liberale, esprimo il mio voto favorevole, manifestando nel contempo soddisfazione per il raggiungimento di questa tappa sul terreno dell'« umanesimo giuridico », che ripropone al centro della vicenda processuale il « chiunque » del codice penale.

Di fronte agli errori compiuti nei confronti del comune cittadino, la riparazione del danno prodotto costituisce un elemento, che, accompagnandosi alla responsabilità, contribuisce a rendere più giusto in termini di reciprocità il rapporto tra il privato e lo Stato.

FRANCESCO MACIS. Il provvedimento al nostro esame è certamente molto importante per le ragioni che i colleghi hanno già evidenziato. Tuttavia, la sua approvazione in un momento così difficile e contraddittorio sul piano politico sta a significare che, se il Parlamento potesse lavorare, approverebbe provvedimenti attesi da lungo tempo, giungendo forse ad una migliore formulazione dei testi normativi.

Tutti abbiamo sofferto per l'urgenza dei tempi nei quali abbiamo dovuto operare, ma credo sia importante aver superato tutti gli ostacoli frapposti al cammino del progetto di legge. Fra i tanti, il più insidioso era rappresentato dalla asserita mancata disponibilità di fondi da

parte del Governo. Come ricordava l'onorevole Corleone, sotto tale aspetto è stata condotta dall'opposizione una battaglia per superare un atteggiamento dell'esecutivo, che purtroppo permane. Una riprova di ciò — la questione verrà più seriamente affrontata dall'onorevole Lanfranchi — è data da un ulteriore comportamento discriminatorio nei confronti delle spese destinate al settore della giustizia; mi riferisco al trasferimento dei fondi stanziati per attuare la riforma degli agenti di custodia in altri capitoli di bilancio. A questo riguardo, vorrei ricevere dei chiarimenti dal Governo in termini possibilmente rapidi.

PRESIDENTE. Il provvedimento sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge (694) e proposta di legge Macis ed altri (804) *in un testo unificato e con il seguente titolo: « Riparazione degli atti giudiziari ingiusti »* (694-804):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	23
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bianchi Beretta, Biondi, Bochicchio Schelotto, Bonfiglio, Bosco Manfredi, Car-

pino, Casini Carlo, Cifarelli, Felisetti, Fracchia, Gargani, Gitti, Granati Caruso, Lanfranchi Cordioli, La Penna, Macis, Mannuzzu, Onorato, Pedrazzi Cipolla, Riz, Rizzo, Russo Raffaele, Trabacchi, Violante.

La seduta, sospesa alle 13,10, è ripresa alle 16,40.

Discussione delle proposte di legge senatori Marinucci Mariani ed altri; Malagodi ed altri; Filetti; Salvato ed altri; Palumbo ed altri; Gualtieri ed altri; Mancino ed altri: Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio (Approvate in un testo unificato dal Senato) (4475).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge di iniziativa dei senatori: Marinucci Mariani, Buffoni, De Cataldo, Garibaldi; Malagodi, Bastianini, Fiocchi, Palumbo, Valitutti; Filetti; Salvato, Benedetti, Gherbez, Nespolo, Ongaro Basaglia, Ricci, Rossanda, Tedesco Tatò, Milani Eliseo; Palumbo, Malagodi, Bastianini, Valitutti; Gualtieri, Venanzetti, Covi, Cartia, Ferrara Salute, Leopizzi, Mondo, Pinto Biagio, Rossi; Mancino, Ruffilli, Jervolino Russo, Ceccatelli, Codazzi, Colombo Svevo, Martini, Saporito, Carollo, Bompiani, Condorelli, Campus, Costa, Ianni, D'Agostini, Pinto Michele, Nepi, Bombardieri, Fimognari, Mascaro, Accili, Melotto, Pavan, Ruffino, Fontana, Boggio, D'Amelio, Tambroni Armaroli, Di Lembo, Giust, Bernassola, De Giuseppe, Colombo Vittorino (L.), Romei Roberto, Orlando, Pacini, Pagani Antonino, Melandri, Mezzapesa, Riggio, Di Stefano, Castelli, Ferrara Nicola, Curella, Cuminetti, Cengarle, Damaggio, Patriarca, Viola, Genovese, Foschi, Tanga, Santalco, De Cinque, Murmura, Colella e Butini: « Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio », già approvate dal Senato, in un testo unificato, nella seduta del 18 febbraio 1987.

L'onorevole Raffaele Russo ha facoltà di svolgere la relazione.

RAFFAELE RUSSO, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, l'assoluta mancanza del tempo necessario per predisporre una compiuta relazione costringe il relatore a formulare solo alcune considerazioni sul provvedimento in esame, tali comunque da giustificare la richiesta che andrà a formulare di approvazione dell'articolato nel testo così come predisposto dal Senato.

Come i colleghi sanno il provvedimento modifica la legge n. 898 del 1° dicembre 1970 concernente la disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio.

Queste modifiche sono il frutto di un ampio ed appassionato dibattito che ha tenuto impegnata per vari mesi la Commissione giustizia del Senato. In tale sede sono state esaminate le proposte formulate al Senato dai vari gruppi politici nonché quelle presentate qui alla Camera.

La Commissione ha tenuto altresì conto degli orientamenti giurisprudenziali emersi nei sedici anni di applicazione della legge. Ma il lavoro è durato vari mesi anche perché grande è stata la preoccupazione di intervenire con scrupolosa attenzione in una materia che era passata al vaglio referendario; disciplinata, cioè, in un modo che era risultato largamente approvato dalla collettività.

Proprio per rispetto della volontà popolare la Commissione ha accuratamente evitato tutte le contrapposizioni di principio che avevano contraddistinto il varo della legge del '70 per cui ciascuna parte politica è rimasta sulle sue convinzioni e posizioni per quanto attiene alla costituzione ed allo scioglimento della comunità familiare.

Conseguentemente, al Senato è stato possibile raggiungere un accordo generale perché i gruppi politici hanno limitato l'area di intervento sui soli due punti sui quali si sono trovati d'accordo. Il primo riguarda la necessità generalmente avvertita di dare una tutela più ampia ed incisiva al soggetto economicamente più debole ed ai minori, mettendo a loro disposizione strumenti idonei per raggiungere l'obiettivo di un riequilibrio di posizioni, alla luce della non buona espe-

rienza acquisita in tanti anni di applicazione della legge n. 898.

Il secondo punto molto importante su cui l'accordo è stato sostanziale è quello di non mutare il modello di divorzio introdotto nel nostro paese con la legge del 1970, modello che ha ampiamente superato la verifica popolare. Caratteristica essenziale di questo modello, del resto largamente condiviso anche da altre legislazioni europee, è quella di limitare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai casi in cui era venuta meno « la causa stessa del matrimonio » quale quella della formazione della società familiare.

In effetti, lo scioglimento del matrimonio così come ipotizzato dalla legge in vigore è considerato un rimedio, una logica conseguenza di un rapporto che assolutamente non esiste più sia sotto il profilo spirituale sia sotto il profilo materiale essendo venuto a mancare il rapporto causale.

La sentenza del 1976 della Corte costituzionale e l'ampia giurisprudenza consolidata dall'interpretazione della legge che ha introdotto il divorzio nel nostro paese sono concordi nel ritenere che il giudice: nel valutare l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi non deve limitarsi ad accertare che fino a quel momento tale ripristino non sia avvenuto, ma deve considerare anche se sussistono concreti elementi per prevedere la grande possibilità che ciò possa avvenire in un prossimo futuro: ove tale possibilità sussista egli deve negare il divorzio pur in presenza di una delle situazioni previste dall'articolo 3. Il che significa che l'accertamento del magistrato deve essere finalizzato alla ricerca della concreta impossibilità non solo di mantenere ma anche di ricostituire in futuro il rapporto coniugale.

Il modello di divorzio scelto nel 1970 dal legislatore non viene intaccato nemmeno dalla discutibile riduzione del termine di durata della separazione a tre anni come si configura nell'elaborato in esame. Evidentemente, questa riduzione è il risultato di una mediazione avvenuta

in Commissione tra le varie posizioni, ma il relatore non può non rilevare che la separazione protratta nel tempo non solo evita divorzi affrettati ed emotivi ma dà ad entrambi i coniugi la possibilità di accertare l'avvenuto disfacimento della comunione di vita attraverso il tempo che passa. La riduzione effettuata è quindi quanto meno poco prudente, quello che però è importante è che l'accertamento da effettuare è sempre quello dell'avvenuta dissociazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.

Ciò premesso, il relatore dà atto alla Commissione giustizia del Senato ed al relatore senatore Lipari di aver svolto un notevole, eccezionale lavoro per alleviare, nei limiti del possibile gli effetti negativi connessi alla dissoluzione del vincolo coniugale e quindi al venir meno della comunità familiare; per ripristinare una condizione di eguaglianza tra i soggetti nel rapporto matrimoniale; per meglio tutelare i figli e particolarmente i minori.

Signor presidente, onorevoli colleghi, la volontà manifestata da tutti i gruppi nell'autorizzare la sede legislativa è indice della volontà politica di rendere operante al più presto possibile l'elaborato preposto dal Senato. Ciò, probabilmente, produrrà in questa sede l'effetto di non presentazione di emendamenti all'articolo.

È questo il motivo per cui il relatore non ritiene necessario passare all'esame dei singoli articoli, pronto eventualmente a farlo allorché se ne verificasse l'opportunità. Conseguentemente, il relatore si limita qui a richiamare le principali innovazioni introdotte rispetto alla legge del 1970 che possono così riassumersi: tutela del coniuge economicamente più debole nella nuova regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra divorziati; l'adeguamento monetario automatico dell'assegno secondo gli indici ISTAT; la nuova tutela dei figli con la legittimazione dell'affidamento congiunto od alternato in modo da maggiormente responsabilizzare i genitori nei loro confronti superando lo schema della legge in vigore che paradossalmente prevede un genitore per i giorni

feriali ed uno per i festivi; la salvaguardia particolarmente curata del diritto del beneficiario dell'assegno con disposizioni precise in tema di foro competente per le relative cause, per l'esecuzione dei provvedimenti con sanzioni penali a carico di chi si sottrae all'obbligo; una migliore tutela previdenziale e del trattamento pensionistico di reversibilità; una nuova disciplina processuale per i provvedimenti di separazione e di divorzio.

A questo principio rispondono le innovazioni che sono condensate nei 23 articoli proposti. I colleghi del Senato si sono impegnati a migliorare la normativa in vigore e ci sono riusciti, ferma restando la scelta del modello divorzista a suo tempo introdotto.

In conclusione, il parere del relatore è favorevole, perché il provvedimento in esame, inteso a rimuovere gli effetti di segno negativo riscontrati nella pratica attuazione della legge del 1970, ripristina una condizione di eguaglianza fra i soggetti del disciolto rapporto matrimoniale.

In particolare, si compiace per la tutela ben realizzata del soggetto più debole, soggetto più debole che molto spesso è la donna. È questa un battaglia morale che ci vede tutti impegnati, per evitare che si verifichi quanto già affermato e cioè che tra le « nuove povertà » ci sia quella delle donne divorziate.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali del progetto di legge.

ANTONIO TESTA. Intervengo brevemente per esprimere il consenso mio personale e dell'intero gruppo socialista a questo progetto di legge, pur nella coscienza responsabile che evidentemente il testo così formulato potrebbe prestarsi ad ulteriori miglioramenti.

Come sappiamo, la materia delicata ha percorso nel nostro paese una strada difficile e su di essa — lo ricordava il relatore — si è svolta una sorta di disamina popolare attraverso la consultazione referendaria; oggi percorriamo la via della semplificazione delle strade giuridi-

che per dare *status* alla rottura di un rapporto di coniugio e a quanto ne consegue.

Sotto il profilo patrimoniale — ma non solo a questo riguardo — il provvedimento potrebbe essere migliorato, poiché la materia, estremamente complessa, si presta probabilmente, dopo un'attenta riflessione, ad una serie di ulteriori modificazioni.

Prevale tuttavia su ogni considerazione un'esigenza molto semplice: quella di evitare che la legge « vada in alto mare ». Per questa ragione, la mia parte politica si esimerà dal presentare emendamenti e dal formulare considerazioni valutative, che possano in qualche modo prolungare i tempi dell'*iter* legislativo. È certamente preferibile giungere alla votazione finale di un provvedimento, comunque suscettibile in qualche punto di miglioramenti, piuttosto che vedere completamente annullati gli sforzi finora compiuti.

MICHELE CIFARELLI. Mi sono chiesto per quale motivo il provvedimento al nostro esame venga considerato tale da dover essere approvato con urgenza, in considerazione della particolare situazione politica del momento.

Quello che a mio avviso rileva è che la proposta di legge, frutto di una elaborazione da parte del Senato, non si riferisce ad una categoria particolare o a settori organizzativi del popolo italiano, ma ad una genericità di casi, i quali possono essere diversamente valutati, ma meritano comunque considerazione particolare allorché si abbia riguardo alla prole e alla famiglia complessivamente intesa.

È questa la ragione per cui il mio gruppo si impegnerà per favorire una rapida approvazione del testo, onde evitare che, per la maturazione di eventi « che sono nell'aria », il provvedimento sia posto nel nulla o rinviato « alle calende greche ».

Il gruppo repubblicano guarda con simpatia ai miglioramenti apportati alla normativa vigente. Già a suo tempo esso s'impegnò seriamente nella conduzione di questa grande battaglia di libertà. Non

volendo tuttavia indulgere a questi ricordi, dirò che la riduzione a tre anni del periodo considerato (dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale) per la proposizione della domanda di scioglimento del matrimonio rappresenta il superamento — dimostrato attuabile dall'esperienza — di una posizione, che a suo tempo si rese necessaria in termini di compromesso, per cui si distinse tra il coniuge colpevole e quello non colpevole, con la fissazione dei due diversi termini di sette e di cinque anni.

Con questa proposta di legge, dunque, viene soddisfatta un'esigenza emersa nell'attuazione pratica e del resto ampiamente evidenziata nella pubblicistica, nella polemica politica e sociale, nella voce di tante organizzazioni specializzate; è possibile che tale superamento abbia comportato l'alterazione di qualche equilibrio, che potrebbe comunque essere ripristinato.

In ogni caso, non è pensabile in questo momento entrare in un esame dettagliato del provvedimento, poiché ciò rischierebbe di vanificare l'obiettivo principale: quello di giungere all'approvazione della riforma.

Nel ringraziare il relatore, mi associo alla sua richiesta, invitando i colleghi fautori della « cultura dell'emendamento » a ritirarli, in considerazione del fatto che in questo momento *maiora premunt*.

GIULIO MACERATINI. Annuncio sin d'ora il voto favorevole del MSI-destra nazionale al testo pervenuto dal Senato, cogliendo altresì l'occasione per sottolineare come uno dei firmatari delle varie proposte di legge, confluite poi nel testo unificato al nostro esame, il senatore Filletti, abbia dato un contributo notevole alla stesura di tale normativa.

Sulla base di una valutazione affrettata, mi sembra di ravvisare nel provvedimento taluni elementi positivi. Accanto alla riduzione del termine necessario per la proposizione della domanda di sciogli-

mento del matrimonio, va considerata la novità della sentenza non definitiva, quando permanga solo il contenzioso sulla misura degli assegni di mantenimento; questa norma, infatti, agevola il coniuge che intenda stabilire un nuovo vincolo matrimoniale, in quanto questo riacquista lo stato di persona celibe prima ancora che quel contenzioso si sia concluso. Altre norme contribuiscono a risolvere problemi che giorno per giorno l'esperienza giudiziaria aveva proposto.

Tutto questo non m'impedisce, tuttavia, di rilevare come non mi convinca affatto il modo in cui siamo portati ad esprimere il nostro voto — dico questo anche con un accento critico al mio gruppo —, senza avere la possibilità di fornire un contributo in considerazione di particolari e pressanti esigenze; in realtà, anche in altre circostanze la fretta è stata pessima consigliera.

Quindi, pur preannunciando il voto favorevole ed astenendomi dal prolungare il mio intervento oltre un limite estremamente ridotto, confesso di non nutrire affatto sentimenti di entusiasmo per l'andamento dei nostri lavori.

FRANCESCO MACIS. La posizione del gruppo comunista coincide con quella espressa dai colleghi che hanno privilegiato quelle ragioni di urgenza che consigliano l'approvazione del provvedimento. Mi permetto, pertanto, di invitare i presentatori di emendamenti a ritirarli, pur essendo consapevole delle questioni di principio e di ordine politico che li hanno ispirati. Dobbiamo tutti tenere presente che, se vogliamo che il provvedimento diventi legge, si deve procedere immediatamente alla sua approvazione.

ALFREDO BIONDI. Ritengo che si debba agire non per necessità, ma per opportunità. Ebbene, è opportuno che il provvedimento sia approvato e che il Parlamento esprima la propria volontà anche a dispetto di chi vuol renderlo inoperante prima del tempo.

Approvando il provvedimento in esame non svolgiamo un'opera di ratifica,

aderiamo, piuttosto, al lavoro svolto in modo approfondito dal Senato, per venire incontro alle legittime aspettative di quanti, sapendo che un ramo del Parlamento ha già approvato il progetto di legge, desiderano che esso diventi al più presto legge.

Non credo che si possa imporre l'approvazione di una legge a tutti i gruppi politici. Ci deve sempre essere una distinzione tra maggioranza ed opposizione. Comunque, si può ragionare in termini di maggiore collaborazione ed apertura tra le diverse politiche per poter risolvere gran parte dei problemi. Ricordo che, quando ero ministro dell'ambiente, spesso ho beneficiato più dell'aiuto dell'opposizione che del sostegno della maggioranza: su certi temi la sensibilità dei parlamentari è spesso più avanzata rispetto alla posizione ufficiale delle segreterie dei partiti.

Mi accingo ad esprimere un voto favorevole, anche a nome del gruppo liberale, perché consapevole delle esigenze cui il provvedimento va incontro; non sarei certo disposto a subire una qualsiasi forma di coazione. Proprio perché convinto della valenza positiva del provvedimento, desidero invitare i colleghi che hanno presentato emendamenti a ritirarli: occorre tener conto soprattutto delle priorità rispetto alle obiezioni particolari che possono essere avanzate.

FRANCO RUSSO. Rinuncio ad intervenire in sede di discussione sulle linee generali, riservandomi di esprimere la mia posizione di merito in sede di dichiarazione di voto.

GIUSEPPE GARGANI. Accetto la logica che ha indotto i capigruppo a seguire la procedura d'urgenza nell'esame del progetto di legge. Pur senza drammatizzare, in prossimità di una crisi di Governo è opportuno giungere alla votazione finale del provvedimento, anche se in modo un po' affrettato. Nell'ambito della dialettica tra le due Camere, l'ampio dibattito svolto dal Senato può essere considerato da noi un punto di riferimento.

La posizione del gruppo democristiano in merito alla possibilità di sciogliere il matrimonio è nota, così, come è noto lo spirito di collaborazione con cui il gruppo ha lavorato quando si è discusso di questioni che non condivideva in linea di principio. È con questo spirito di collaborazione che hanno agito i senatori democristiani affinché il provvedimento, che non accettiamo in linea di principio, rappresenti un miglioramento rispetto alla disciplina precedente.

Lo stesso atteggiamento manifesteranno gli appartenenti al gruppo democristiano in questa Commissione riconoscendo, pur nella brevità della discussione, che il provvedimento in esame costituisce una razionalizzazione della disciplina vigente in materia di scioglimento del matrimonio.

PIERLUIGI ONORATO. Il gruppo della sinistra indipendente valuta positivamente il provvedimento non solo per le ragioni di ordine politico, ricordate da tutti i colleghi, relative all'esigenza di varare la legge prima che gli eventi politici lo impediscano, ma anche per ragioni di merito.

Se è vero che alcuni aspetti particolari potevano essere perfezionati, è anche vero che il progetto di legge apporta significativi miglioramenti alla precedente disciplina. Mi riferisco, in primo luogo, alla riduzione del periodo di separazione antecedente il divorzio da cinque a tre anni. È altresì positivo che, quando la causa di separazione dipende da reati sessuali, la rilevanza sia prevista indipendentemente dal soggetto passivo, perché il carattere di attentato all'unità familiare deriva dal reato in sé.

Il terzo aspetto qualificante del provvedimento che vorrei sottolineare riguarda la disciplina processualistica: la competenza territoriale più libera favorisce il coniuge più debole, ovvero quello che risiede all'estero.

Anche in merito all'affidamento dei figli, il provvedimento introduce miglioramenti, prevedendo l'affidamento congiunto o alternativo, che rappresenta un

fattore positivo in riferimento al rapporto verso i figli di una coppia in crisi e può contribuire a rendere meno tesi i reciproci atteggiamenti parentali.

Per quanto attiene ai rapporti matrimoniali, in merito ai quali sarebbero stati possibili ulteriori perfezionamenti, ritengo che il provvedimento in esame sia migliorativo rispetto alla legge del 1970, soprattutto quando prevede una tutela esecutiva per il credito del congiunto che ha diritto all'assegno alimentare, introducendo la possibilità di escutere direttamente questo credito da parte del datore di lavoro.

In base a tali considerazioni, ribadisco la valutazione positiva sul provvedimento da parte del gruppo della sinistra indipendente e mi auguro che i presentatori degli emendamenti vogliano ritirarli.

CARLO CASINI. Desidero intervenire a titolo personale, dichiarando in primo luogo che da parte mia non vi è alcuna volontà ostruzionistica. Non intendo però rinunciare ad esprimere le ragioni della mia preoccupazione.

In primo luogo, desta in me perplessità il metodo seguito per l'esame del provvedimento. Sono inquieto per il fatto che siamo costretti ad esprimere un voto in particolari condizioni, cioè quando gli organi di stampa hanno preannunciato la discussione già prima che il provvedimento fosse assegnato alla nostra Commissione in sede legislativa. Mi preoccupa, inoltre, il fatto che abbiamo pochissimo tempo per riflettere su un provvedimento di particolare rilevanza, che ha impegnato per tre anni il Senato: se da un lato questo vuol dire che abbiamo particolari garanzie grazie all'esame approfondito svolto da quel ramo del Parlamento, dall'altro è certo che non siamo in presenza di una « leggina ».

La preoccupazione principale è però relativa ai problemi della famiglia. Mi chiedo se la risposta fondamentale sia quella che ci apprestiamo a dare e se non ci siano altri problemi, più urgenti, che avremmo dovuto affrontare.

Sono, pertanto, costretto ad esprimere un giudizio approssimato e veloce. Anche questo fatto mi rende inquieto, perché non ci saranno solo il mio giudizio ed il mio voto, ma quelli di tutti su un provvedimento così importante, nonostante il disposto dell'articolo 92 del regolamento (secondo cui alla Commissione in sede legislativa vengono assegnati progetti di legge che non rivestono speciale rilevanza d'ordine generale) e sebbene l'opinione pubblica non possa esprimere il controllo sulla parte finale dell'iter legislativo.

A questo stato d'animo collego la mia inquietudine (e perciò non esprimerò alcun voto), sottolineando, comunque, che vorrei sostenere una posizione di apertura alla collaborazione ed alla riflessione.

Ciò premesso, illustrerò la mia posizione di fondo che per altro essendo stata già manifestata alla televisione e sulla stampa è controllabile. Come democristiano, credente, cattolico e cittadino ritengo che l'indissolubilità della famiglia rappresenti un bene della società civile. La stabilità della famiglia è un fatto positivo per la società, pertanto, ogni meccanismo tendente a compromettere tale stabilità è negativo, mentre ogni fatto volto a rafforzarla va giudicato positivamente.

Nel provvedimento in oggetto vi è una prima parte che riguarda lo snellimento delle procedure (cioè la riduzione dei tempi di separazione) per giungere al divorzio; in relazione a tale parte si tratta di verificare fino a che punto la stabilità della famiglia possa essere messa in pericolo. La seconda parte, invece, relativa alle provvidenze economiche ed ai minori, ritenevo potesse avere un peso rilevante al fine di esprimere un giudizio positivo. Però, un esame « minuto » dell'intera materia non può essere svolto per ragioni di tempo.

È stato osservato che nel testo si è proceduto al « ritocco » delle condizioni necessarie per chiedere il divorzio. Senza soffermarmi sulla problematica della durata del periodo di separazione personale, desidero rilevare come, mentre nel caso di incesto e di violenza sessuale di vario genere si possa chiedere il divorzio anche

se tali delitti non siano commessi in danno del coniuge o dei figli, nei confronti del delitto di omicidio e del relativo tentativo sia stata operata una restrizione. In questi casi il divorzio può essere chiesto solamente se l'omicidio riguardi i figli e non anche i discendenti, ovvero se il tentativo sia stato esperito in danno del coniuge o del figlio e non anche del discendente.

Non sono convinto che il modello di matrimonio — quale fu disciplinato nel 1970 — non sia stato « intaccato ». Quel modello, infatti, non attribuiva alla esclusiva volontà dei coniugi la facoltà di divorziare, dal momento che permaneva (sia pure, a mio modo di vedere, in misura insufficiente) un giudizio oggettivo dello Stato. Ora, le norme che si vorrebbero introdurre riducono i controlli esterni sul rapporto coniugale: mi riferisco, in particolare, alla verifica della durata della separazione la cui eventuale interruzione deve essere eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'articolo 5 della proposta di legge n. 4475. Così come mi riferisco alla norma contenuta nell'articolo 8 secondo la quale il giudice sente i figli minori qualora lo ritenga strettamente necessario. E ciò ben sapendo quanto sia importante, in tali situazioni familiari, la posizione dei minori.

Rammento ancora l'abolita previsione di differimento di un anno dell'udienza in presenza di concrete possibilità di riconciliazione tra coniugi: in verità, dopo il 1970 sorsero istituti che potevano essere utilizzati per sopperire ad alcune esigenze, come i circa 400 consultori familiari istituiti nel 1975 la cui funzione poteva essere ben utilizzata. Ricordo, infine, l'impossibilità per il giudice istruttore di esperire d'ufficio indagini. Sono tutti elementi che concorrono a fondare la disciplina recata dall'attuale testo sulla libera disponibilità delle parti. Se a questo si aggiunge l'appello immediato e la decisione assunta in camera di consiglio, si sottolinea viepiù la dimensione « privatistica » del divorzio.

A questo punto, mi domando se esista un vero e proprio problema di stabilità dei matrimoni e della famiglia.

Si sostiene, e si ripete, che la legge del 1970 non ha provocato gravi danni in Italia, poiché il numero dei divorzi è limitato.

Certamente, esso è inferiore rispetto ad altri paesi simili al nostro, ma non corrisponde al vero l'affermazione secondo la quale non esisterebbero problemi nel settore.

Nel 1971 si registrò il *boom* delle istanze di divorzio (furono 55.615) dovute in gran parte alle situazioni irregolari accumulate nel tempo. Successivamente, si è avuto un calo progressivo con una lieve ripresa negli ultimi anni, infatti, nel 1980 le domande di divorzio furono 13.829, mentre nel 1984 17.593. Ovviamente, analogo è il ritmo delle sentenze di divorzio, sulle quali non mi soffermerò per non assumere atteggiamenti ostruzionistici.

Occorre, però, verificare anche il dato parallelo e inverso delle separazioni, che denuncia la sofferenza familiare alla quale il divorzio conferisce veste giuridica. Ebbene, le separazioni registrano una netta, progressiva crescita: si passa, infatti, dalle 19.399 domande (con 10.109 sentenze definitive) del 1979, alle 46.961 istanze (34.239 sentenze) del 1984.

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, la divaricazione tra i pochi divorzi e le molte separazioni non rappresenta un segnale positivo: lo sarebbe se potessimo credere nell'assurdo che la maggior parte dei separati non giunge al divorzio, perché dopo la vicenda giudiziaria si riconcilia: purtroppo non è così!

Né possiamo immaginare che tale disaffezione al divorzio sia dovuta ad un tardivo voto di castità! In realtà, il matrimonio non interessa più e la verifica di questa affermazione si ha non guardando al numero delle separazioni, ma al calo costante dei matrimoni.

Nel 1976, il numero complessivo dei matrimoni (quelli civili e quelli religiosi) è stato di 354.202. Nel 1984, esso è sceso a 298.028. Tale sensibile riduzione,

pari a circa un quinto, non può essere attribuita ad un calo delle nascite perché, come tutti sanno, queste erano aumentate progressivamente fino al 1964, cosicché nel 1984 — cioè nell'anno di massimo calo del numero dei matrimoni — erano giunti all'età matrimoniale il massimo numero di giovani.

Dunque, si è verificata una progressiva disaffezione nei confronti dell'istituto del matrimonio. In realtà, non solo molti divorziati non si risposano, ma molti giovani in età matrimoniale non si sposano più. Ed è su questo fenomeno che dobbiamo soffermare la nostra attenzione.

Potrei parlare addirittura per ore, ad esempio, del problema dei figli illegittimi, i quali sono in costante aumento.

PRESIDENTE. Le ricordo, onorevole Casini, che lei può parlare per non più di trenta minuti.

CARLO CASINI. Da che cosa dipende tutto questo?

Su tale domanda dovremmo porre la nostra attenzione.

Il problema non è quello del divorzio, è, invece, quello della definizione, del senso e del significato del matrimonio.

Oggi, il matrimonio non interessa più: viene considerato come un affare privato; esprime la volontà di stare insieme per il tempo che si vuole, non quella di donarsi reciprocamente. Oggi, la distinzione tra legame di fatto e legame di diritto va perdendo sempre più di significato.

So che vi sono forze le quali spingono verso quella direzione.

Al fondo della posizione che sto esprimendo — e che, come ben sapete, non è isolata — vi è una preoccupazione che non è banale arroccamento su di un passato che non torna, bensì è preoccupazione per l'avvenire, per il senso ed il significato della famiglia.

Nella proposta di legge di cui stiamo discutendo vi sono molti articoli. Dunque — mi sono detto — può darsi che la mia preoccupata valutazione della scarsa sensibilità riguardo alla dimensione pubblica del matrimonio ed alla necessità di ap-

pellarsi fortemente a certi valori sia superata se, nella parte relativa alla tutela del coniuge più debole e del minore, siano introdotte disposizioni molto intense, che ci inducano a formulare un giudizio complessivamente positivo (perciò ho detto che deciderò il mio atteggiamento alla fine).

Allo stato attuale della mia riflessione, a proposito degli aspetti relativi alla tutela del coniuge più debole e dei figli, ritengo che uno solo di essi segni un netto miglioramento, un altro segni un miglioramento parziale, un altro ancora segni, invece, un peggioramento. Cercherò di spiegare meglio, con alcuni richiami, tale mia opinione.

Il relatore mi consenta di rilevare come non vi sia alcuna differenza rispetto al regime attuale nella parte dell'articolo 11 in cui si prevede che il tribunale possa disporre l'affidamento congiunto o quello dei figli minori. Mi consenta altresì di rilevare come non vi sia alcuna differenza rispetto al regime attuale nella parte dello stesso articolo 11 relativa alla fissazione della misura dell'assegno di mantenimento, nonché nella parte relativa all'affidamento familiare di cui all'articolo 2 della legge n. 184 del 1983 (sulla quale, per altro, fui a suo tempo relatore).

Quel che voglio significare è che non ho trovato — almeno ad una prima lettura del testo in discussione — elementi di una incisiva riforma miglioratrice.

A proposito dell'adeguamento automatico dell'assegno di mantenimento relativo ai figli, devo riconoscere che esso rappresenta un miglioramento, anche se non mi pare che, per quanto riguarda la determinazione dell'ammontare di detto assegno, vi siano grandi differenze rispetto alla formulazione della legge attualmente vigente.

La novità positiva consiste nella disciplina dell'indennità di fine rapporto di lavoro percepita dall'altro coniuge, fissata al 40 per cento dell'indennità totale riferibile agli anni durante i quali il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.

Quanto alla corresponsione della pensione di reversibilità al coniuge superstite, mi attendevo un più netto miglioramento del testo dell'articolo 13, laddove esso recita: « In caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza ».

Vedete dunque da quante limitazioni è circondato il diritto alla pensione di reversibilità! Non solo si pone la condizione che il coniuge non sia passato a nuove nozze, ma è necessario anche che egli sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5 e cioè che non gli sia stato riconosciuto titolo al mantenimento. E tutti sanno come ciò possa essere accaduto: per esempio, perché il coniuge, con l'intento di fargli un dispetto, abbia detto all'ex coniuge, poi defunto, di non avere bisogno di nulla da lui, o perché l'ex coniuge non aveva, in vita, alcun lavoro che gli permettesse di percepire una pensione.

A quale titolo, poi, la pensione di reversibilità dovrebbe spettare soltanto se il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza? Se, per esempio, la ex coniuge (giacché, in genere, è la donna la parte più debole) ha con il proprio lavoro — spesso, come casalinga — permesso al coniuge di lavorare e addirittura di arricchirsi, a quale titolo devono esserle poste remore all'acquisizione della pensione di reversibilità?

Questi sono i problemi che intendo porre con la presentazione dei miei emendamenti. Non so se il relatore sia incline o meno a chiedermi di ritirarli (del resto, a questo punto, sarebbe inutile decidere se ritirarli o no). Voglio però leggerli perché restino ben chiari i punti sui quali il sottoscritto intende...

PIERLUIGI ONORATO. Purché sia una lettura non ostruzionistica.

FRANCESCO MACIS. Bisogna dirlo non all'onorevole Casini, ma al rappresentante del gruppo della democrazia cristiana.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi! Vi chiedo di non fare interruzioni di questo genere!

PIERLUIGI ONORATO. Ho parlato di « lettura non ostruzionistica » perché è la prima volta che sento manifestare la volontà di leggere degli emendamenti nel corso di una discussione sulle linee generali.

FRANCESCO MACIS. Noi, signor presidente, vogliamo che ciascuno si assuma le sue responsabilità.

Se il collega Casini vuole parlare per mezz'ora per poi nuovamente intervenire su ciascun articolo, vogliamo che sia chiaro che non vi è stato di necessità!

Se non si vuole questa legge, « chiacchieri » il collega Casini quanto vuole!

PRESIDENTE. Nel frattempo, abbiamo perduto due minuti. E poiché l'onorevole Casini ha cominciato a parlare alle 17,5, a questo punto gli restano ancora dieci minuti di tempo.

CARLO CASINI. Se non vi fossero state queste interruzioni, avrei già illustrato brevemente il contenuto degli emendamenti che ho intenzione di presentare.

Comunque, l'illustrazione non sarà molto lunga.

In primo luogo, credo che, sulla permanenza della separazione, debbano essere mantenuti poteri di ufficio al giudice. Credo che i minori debbano essere sentiti tutte le volte che il giudice lo ritenga opportuno, e non soltanto quando risulti strettamente necessario. Penso inoltre che il presidente del tribunale, qualora ritenga che esistano possibilità di riconciliazione tra i coniugi, possa stabilire un termine, comunque inferiore ad un anno, entro il quale i coniugi si presen-

tino al consultorio familiare che trasmetterà al presidente del tribunale una relazione scritta. Ritengo, poi, che il giudice istruttore debba mantenere poteri di indagine anche d'ufficio, che la pensione di reversibilità al coniuge non debba essere subordinata all'essere il coniuge stesso titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, oppure subordinata al fatto che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza.

Presento, quindi, formalmente gli emendamenti che ho brevemente illustrato.

LUIGI DINO FELISETTI. Mi rimetto completamente a quanto ha dichiarato il collega Testa, a nome del gruppo socialista, circa il giudizio positivo sul progetto di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

RAFFAELE RUSSO, *Relatore*. Non ho nulla da aggiungere in sede di replica, signor presidente, a quanto ho già dichiarato nella relazione.

SALVATORE FRASCA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo si associa al relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché ai primi 4 articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. All'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, la lettera *b)* del numero 1 è sostituita dalla seguente:

« *b)* a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all'articolo 564 del codice penale e per uno dei delitti di cui agli articoli 519, 521, 523 e 524 del codice

penale, ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione ».

(È approvato).

ART. 2.

1. All'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, la lettera *c)* del numero 1 è sostituita dalla seguente:

« *c)* a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio ».

(È approvato).

ART. 3.

1. All'articolo 3, numero 1, lettera *d)*, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono soppresse le parole: « anche adottivo ».

(È approvato).

ART. 4.

1. All'articolo 3, numero 2, lettera *b)* della legge 1° dicembre 1970, n. 898, le parole: « anteriormente all'entrata in vigore della presente legge da almeno due anni » sono sostituite dalle seguenti: « almeno due anni prima del 18 dicembre 1970 ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

1. Il primo capoverso della lettera *b)* del numero 2 dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito dal seguente:

« In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi potratte ininterrottamente da almeno tre

anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta ».

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 5, sostituire le parole: ininterrottamente da almeno tre anni con le seguenti: ininterrottamente da almeno un anno.

5. 1.

CORLEONE, DI LASCIA.

All'articolo 5, sopprimere le seguenti parole: L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta.

5. 2.

CASINI CARLO.

CARLO CASINI. Ritiro il mio emendamento 5. 2, perché in ogni caso esso sarebbe respinto. Mi richiamo alla valutazione da me già espressa in sede di discussione sulle linee generali.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Casini.

Qual è il parere del relatore e del rappresentante del Governo sull'emendamento Corleone 5. 1 ?

RAFFAELE RUSSO, *Relatore*. Esprimo parere contrario.

SALVATORE FRASCA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Corleone e Di Lascia 5. 1, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 5.

(È approvato).

Poiché agli articoli 6 e 7 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 6.

1. All'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono soppresse le parole costituenti il secondo capoverso della lettera b) del numero 2:

« Quando vi sia opposizione del coniuge convenuto il termine di cui sopra è elevato:

ad anni sette, nel caso di separazione pronunciata per colpa esclusiva dell'attore;

ad anni sei, nel caso di separazione consensuale omologata in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge o di separazione di fatto ».

(È approvato).

ART. 7.

1. All'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« g) è passata in giudicato sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile 1982, n. 164 ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

1. L'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — 1. La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al

tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio oppure, nel caso di irreperibilità o di residenza all'estero, al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, nel caso di residenza all'estero di entrambi i coniugi, a qualunque tribunale della Repubblica. La domanda congiunta può essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge.

2. La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere:

a) l'indicazione del giudice;

b) il nome e il cognome, nonché la residenza o il domicilio del ricorrente nel comune in cui ha sede il giudice adito, il nome e il cognome e la residenza o il domicilio o la dimora del coniuge convenuto;

c) l'oggetto della domanda;

d) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, con le relative conclusioni;

e) l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi.

3. Del ricorso il cancelliere dà comunicazione all'ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto per l'annotazione in calce all'atto.

4. Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza dei figli legittimi, legittimati od adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.

5. Il presidente del tribunale fissa con decreto in calce al ricorso, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, la data dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi a sé e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto. Nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace.

6. Tra la data della notificazione del ricorso e del decreto e quella dell'udienza di comparizione devono intercorrere i ter-

mini di cui all'articolo 163-bis del codice di procedura civile ridotti alla metà.

7. I coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi. Il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente poi congiuntamente, tentando di conciliarli. Se i coniugi si conciliano o, comunque, se il coniuge istante dichiara di non voler proseguire nella domanda, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione o della dichiarazione di rinuncia all'azione.

8. Se il coniuge convenuto non compare o se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti, qualora lo ritenga strettamente necessario anche in considerazione della loro età, i figli minori, dà, anche d'ufficio, con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione delle parti dinanzi a questo. L'ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore a norma dell'articolo 177 del codice di procedura civile. Si applica l'articolo 189 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

9. Nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell'assegno, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale sentenza è ammesso solo appello immediato. Appena formatosi il giudicato, si applica la previsione di cui all'articolo 10.

10. Quando vi sia stata la sentenza non definitiva, il tribunale, emettendo la sentenza che dispone l'obbligo della somministrazione dell'assegno, può disporre che tale obbligo produca effetti fin dal momento della domanda.

11. Per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva.

12. L'appello è deciso in camera di consiglio.

13. La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o di cessazione degli effetti del matrimonio che indichi anche compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici, è proposta con ricorso al tribunale in camera di consiglio. Il tribunale, sentiti i coniugi, verificata l'esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni relative ai figli siano in contrasto con gli interessi degli stessi, si applica la procedura di cui al comma 8 del presente articolo ».

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 8, sostituire il comma 12 con il seguente:

12. L'appello è deciso in contraddittorio delle parti, che possono produrre nuovi documenti. Il giudice può richiedere a ciascuna delle parti, anche su istanza dell'altra, la produzione di ulteriori documenti e disporre l'interrogatorio, anche libero, e l'assunzione di nuove testimonianze e perizie.

8. 1.

CORLEONE, DI LASCIA.

All'articolo 8, sostituire le parole: qualora lo ritenga strettamente necessario con le seguenti: qualora lo ritenga opportuno.

8. 2.

CASINI CARLO.

All'articolo 8, dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

Il Presidente del tribunale, qualora ritenga motivatamente che sussistano possibilità di conciliazione tra i coniugi, specie in presenza di figli minori, fissa nuova udienza di comparizione dinanzi a sé entro un termine non superiore ad un anno ed invita i coniugi a presentarsi ad un consultorio sanitario pubblico o privato istituito ai sensi della legge n. 405 del 1975.

Il consultorio è tenuto a presentare al Presidente del tribunale prima dell'udienza così stabilita, una relazione scritta.

8. 3.

CASINI CARLO.

All'articolo 8, al comma 9, aggiungere in fine le seguenti parole: il giudice istruttore può disporre anche d'ufficio l'assunzione di mezzi istruttori.

8. 4.

CASINI CARLO.

CARLO CASINI. Ritiro tutti i miei emendamenti all'articolo 8 poiché in ogni caso la Commissione li respingerebbe. Mi richiamo nuovamente a quanto ho affermato in sede di discussione sulle linee generali.

MARIA TERESA DI LASCIA. Ritiriamo il nostro emendamento 8. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

1. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito dai seguenti:

« La donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.

Il tribunale, con la sentenza con cui pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, può autorizzare la donna che ne faccia richiesta a conservare il cognome del marito aggiunto al proprio quando sussista un interesse suo o dei figli meritevoli di tutela.

La decisione di cui al comma precedente può essere modificata con successiva sentenza, per motivi di particolare gravità, su istanza di una delle parti ».

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 9, dopo le parole: interesse suo o dei figli meritevoli di tutela aggiungere le seguenti: sentito in ogni caso il marito.

9. 1.

CORLEONE, DI LASCIA.

RAFFAELE RUSSO, *Relatore*. Esprimo parere contrario.

SALVATORE FRASCA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi rimetto alla valutazione della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Corleone e Di Lascia 9. 1, cui il relatore si è dichiarato contrario ed il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 9.

(È respinto).

Poiché agli articoli 10, 11 e 12 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

ART. 10.

1. Il quarto comma dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito dai seguenti:

« Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.

La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione.

Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico.

I coniugi devono presentare all'udienza di comparizione avanti al presidente del tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune. In caso di contestazioni il tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria ».

(È approvato).

ART. 11.

1. L'articolo 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito dal seguente:

« ART. 6. — 1. L'obbligo, ai sensi degli articoli 147 e 148 del codice civile, di mantenere, educare ed istruire i figli nati o adottati durante il matrimonio di cui sia stato pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili, permane anche nel caso di passaggio a nuove nozze di uno o di entrambi i genitori.

2. Il tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio dichiara a quale genitore i figli sono affidati e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Ove il tribunale lo ritenga utile all'interesse dei minori, anche in relazione all'età degli stessi, può essere disposto l'affidamento congiunto o alternato.

3. In particolare il tribunale stabilisce la misura ed il modo con cui il genitore non affidatario deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione

dei figli, nonché le modalità di esercizio dei suoi diritti nei rapporti con essi.

4. Il genitore cui sono affidati i figli, salva diversa disposizione del tribunale, ha l'esercizio esclusivo della potestà su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal tribunale. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non siano affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al tribunale quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

5. Qualora il genitore affidatario non si attenga alle condizioni dettate, il tribunale valuterà detto comportamento al fine del cambio di affidamento.

6. L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età. In ogni caso ai fini dell'assegnazione il giudice dovrà valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge più debole. L'assegnazione, in quanto trascritta, è opponibile al terzo acquirente ai sensi dell'articolo 1599 del codice civile.

7. Il tribunale dà inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei figli e, nell'ipotesi in cui l'esercizio della potestà sia affidato ad entrambi i genitori, circa il concorso degli stessi al godimento dell'usufrutto legale.

8. In caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, il tribunale procede all'affidamento familiare di cui all'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184.

9. Nell'emanare i provvedimenti relativi all'affidamento dei figli e al contributo per il loro mantenimento, il giudice deve tener conto dell'accordo tra le parti: i provvedimenti possono essere diversi rispetto alle domande delle parti o al loro accordo, ed emessi dopo l'assunzione di mezzi di prova dedotti dalle parti o disposti d'ufficio dal giudice, ivi compresa, qualora sia strettamente necessario anche

in considerazione della loro età, l'audizione dei figli minori.

10. All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito, e, nel caso previsto dal comma 8, anche d'ufficio. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare.

11. Nel fissare la misura dell'assegno di mantenimento relativo ai figli il tribunale determina anche un criterio di adeguamento automatico dello stesso, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria.

12. In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto ».

(È approvato).

ART. 12.

1. Il terzo comma dell'articolo 8 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito dai seguenti:

« Il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell'assegno, dopo la costituzione in mora a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del coniuge obbligato e inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato con l'invito a versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al coniuge inadempiente.

Ove il terzo cui sia stato notificato il provvedimento non adempia, il coniuge creditore ha azione diretta esecutiva nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovutegli quale assegno di mantenimento ai sensi degli articoli 5 e 6.

Qualora il credito del coniuge obbligato nei confronti dei suddetti terzi sia

stato già pignorato al momento della notificazione, all'assegnazione e alla ripartizione delle somme fra il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell'assegno, il creditore procedente e i creditori intervenuti nell'esecuzione, provvede il giudice dell'esecuzione.

Lo Stato e gli altri enti indicati nell'articolo 1 del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, nonché gli altri enti datori di lavoro cui sia stato notificato il provvedimento in cui è stabilita la misura dell'assegno e l'invito a pagare direttamente al coniuge cui spetta la corresponsione periodica, non possono versare a quest'ultimo oltre la metà delle somme dovute al coniuge obbligato, comprensive anche degli assegni e degli emolumenti accessori.

Per assicurare che siano soddisfatte o conservate le ragioni del creditore in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro dei beni del coniuge obbligato a somministrare l'assegno. Le somme spettanti al coniuge obbligato alla corresponsione dell'assegno di cui al precedente comma sono soggette a sequestro e pignoramento fino alla concorrenza della metà per il soddisfacimento dell'assegno periodico di cui agli articoli 5 e 6 ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 13.

1. l'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito dal seguente:

« ART. 9. — 1. Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, in camera di consiglio e, per i

provvedimenti relativi ai figli, con la partecipazione del pubblico ministero, può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6.

2. In caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza.

3. Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui all'articolo 5. Se in tale condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze.

4. Restano fermi, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, i diritti spettanti a figli, genitori o collaterali in merito al trattamento di reversibilità.

5. Alle domande giudiziali dirette al conseguimento della pensione di reversibilità o di parte di essa deve essere allegato un atto notorio, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal quale risultino tutti gli aventi diritto. In ogni caso, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica la tutela, nei confronti dei beneficiari, degli aventi diritto pretermessi, salva comunque l'applicabilità delle sanzioni penali per le dichiarazioni mendaci ».

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 13, al comma due, sopprimere le seguenti parole: sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza.

13. 1.

CASINI CARLO.

CARLO CASINI. Li ritiro ambedue, signor presidente, perché essi non sarebbero accolti dalla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 13.

(È approvato).

Poiché agli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 14.

1. È abrogato l'articolo 11 della legge 1° dicembre 1970, n. 898.

(È approvato).

ART. 15.

1. L'articolo 12 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito dal seguente:

« ART. 12. — 1. Le disposizioni del codice civile in tema di riconoscimento del figlio naturale si applicano, per quanto di ragione, anche nel caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ».

(È approvato).

ART. 16.

1. Alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, è aggiunto il seguente articolo:

« ART. 12-bis. — 1. Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli

effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza.

2. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio ».

(È approvato).

ART. 17.

1. alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, è aggiunto il seguente articolo:

« ART. 12-ter. — 1. In caso di genitori rispetto ai quali sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la pensione di reversibilità spettante ad essi per la morte di un figlio deceduto per fatti di servizio è attribuita automaticamente dall'ente erogante in parti eguali a ciascun genitore.

2. Alla morte di uno dei genitori, la quota parte di pensione si consolida automaticamente in favore dell'altro.

3. Analogamente si provvede, in presenza della predetta sentenza, per la pensione di reversibilità spettante al genitore del dante causa secondo le disposizioni di cui agli articoli 83 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 ».

(È approvato).

ART. 18.

1. Alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, è aggiunto il seguente articolo:

« ART. 12-quater. — Per le cause relative ai diritti di obbligazione di cui alla presente legge è competente anche il giudice del luogo in cui deve essere eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio ».

(È approvato).

ART. 19.

1. Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.

(È approvato).

ART. 20.

1. Alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, è aggiunto il seguente articolo:

« ART. 12-*quinquies*. — 1. Allo straniero, coniuge di cittadina italiana, la legge nazionale del quale non disciplina lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, si applicano le disposizioni di cui alla presente legge ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 21.

1. Alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, è aggiunto il seguente articolo:

« ART. 12-*sexies*. — 1. Al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno dovuto a norma degli articoli 5 e 6 della presente legge si applicano le pene previste dall'articolo 570 del codice penale ».

VINCENZO LA RUSSA. Mi astengo dalla votazione di tale articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 21.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 22.

1. Il primo comma dell'articolo 89 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati pronunciati in base all'articolo 3, numero 2, lettere b) ed f), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi ».

(È approvato).

A tale articolo sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

La lettera c) dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituita dalla seguente: « c) per i figli che siano a carico del contribuente, anche se parzialmente, nei casi di annullamento, scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'altro genitore e di separazione legale ed effettiva di questi; in ogni caso la detrazione non può superare l'imposta netta che, in mancanza della detrazione stessa, dovrebbe versarsi sull'ammontare degli assegni periodici percepiti ».

22. 01.

CORLEONE, DI LASCIA.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 601, è aggiunto il seguente comma:

« Gli assegni periodici percepiti dal coniuge, compresi quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Alla lettera *f)* dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, le parole: "compresi quelli indicati nelle lettere *g)* dell'articolo 10 ed esclusi quelli indicati alla lettera *h)* dell'articolo 41" sono sostituite dalle seguenti: "compresi quelli indicati nella lettera *h)* dell'articolo 10 ed esclusi quelli indicati nella lettera *h)* dell'articolo 41".

La lettera *g)* dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituita dalla seguente: "*g)* gli assegni periodici corrisposti al coniuge, compresi quelli destinati al mantenimento dei figli in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria" ».

22. 02.

CORLEONE, DI LASCIA.

MARIA TERESA DI LASCIA. Li ritiriamo ambedue.

PRESIDENTE. Poiché agli articoli 23 e 24 non sono stati presentati emenda-

menti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 23.

1. Fino all'entrata in vigore del nuovo testo del codice di procedura civile, ai giudizi di separazione personale dei coniugi si applicano, in quanto compatibili, le regole di cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall'articolo 8 della presente legge.

2. I giudizi di separazione personale e di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio pendenti, in ogni stato e grado, alla data di entrata in vigore della presente legge saranno definiti secondo le disposizioni processuali anteriormente vigenti.

3. L'impugnazione delle sentenze di separazione personale e di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio pubblicate prima dell'entrata in vigore della presente legge resta regolata dalla legge anteriore.

(È approvato).

ART. 24.

1. La presente legge entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. Signor presidente, colleghi, il gruppo comunista ritiene che il testo che ci accingiamo ad approvare rappresenti un risultato importante sia per il Parlamento, sia per le forze politiche e culturali del paese, che hanno avuto la capacità di superare le fratture laceranti di non molti anni fa.

Il provvedimento ha registrato una larga unità di consensi da parte dei

gruppi. Proprio per questo, indubbiamente permangono alcuni margini di incertezza su particolari aspetti. Il gruppo comunista, comunque, esprimerà un voto favorevole, consapevole che i contenuti positivi sono maggiori delle perplessità e dei dubbi che permangono su alcuni articoli, in particolare su quelli concernenti i rapporti economici tra coniugi divorziati.

Il nostro sarà un voto convinto perché riteniamo che il risultato raggiunto sia positivo. Riteniamo, altresì, di dover dar atto a tutti i gruppi di essersi seriamente impegnati per risolvere una questione in merito alla quale vi era viva attesa in tutto il paese.

FRANCO RUSSO. Il gruppo di democrazia proletaria si asterrà dalla votazione del provvedimento, che riteniamo naturalmente molto importante e significativo soprattutto per quanto riguarda la diminuzione del periodo di separazione da cinque a tre anni per ottenere lo scioglimento del matrimonio. Vi sono poi altri aspetti positivi, quali l'affidamento alternato ai due coniugi, che può aprire prospettive interessanti in merito alla possibilità di mantenere un rapporto tra i coniugi divorziati anche attraverso i figli, contrastando quella tendenza che invece richiama l'onorevole Casini.

Nel complesso, il provvedimento comporta una migliore razionalizzazione della disciplina esistente, che non risolve i difficili rapporti che si creano sia dal punto di vista sostanziale, sia da quello processuale, tra la separazione ed il divorzio, facendo della prima un momento fondamentale per giungere allo scioglimento del matrimonio e quindi distorcendone le finalità istituzionali.

Per questi motivi, signor presidente, siamo favorevoli all'opportunità di giungere all'approvazione del provvedimento, sul quale, tuttavia, non riteniamo di poter esprimere un voto positivo.

PIERLUIGI ONORATO. A nome del gruppo della sinistra indipendente, dichiaro che voterò a favore del provvedimento.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Signor presidente, il modo in cui si è svolto l'esame di questo provvedimento, che concerne un tema estremamente delicato, ci lascia perplessi. Pur tuttavia i deputati del gruppo democristiano ritengono — come ha giustamente rilevato l'onorevole Gargani — che l'esame svolto al Senato sia stato esaustivo nell'affrontare gli aspetti positivi e negativi del provvedimento, sul quale, pertanto, esprimeremo un voto favorevole.

Colgo l'occasione per richiamare l'esigenza di non attribuire solamente un aspetto rituale al ruolo del presidente del tribunale nell'audizione dei coniugi. In quella sede si deve svolgere una verifica dei principi fondamentali della legge sul divorzio, nel senso che il presidente del tribunale deve interpretare le esigenze, i problemi, le lagnanze delle parti in causa.

Il gruppo democristiano ha espresso un voto negativo sull'articolo 5 perché la riduzione a tre anni del periodo di separazione anteriore al divorzio non sembra incoraggiare l'unità della famiglia. Il progetto di legge nel suo complesso, tuttavia, presenta anche aspetti positivi, in particolare per quanto concerne la tutela dei minori e del coniuge più debole. A tale proposito, la razionalizzazione della disciplina precedente ci appare sufficientemente motivata dalla necessità di pervenire all'obiettivo che abbiamo sempre tenuto presente, quello cioè di verificare la legge al momento della sua attuazione, per potervi apportare eventuali miglioramenti. In base a tali considerazioni, ribadisco il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana.

MICHELE CIFARELLI. Signor presidente, non credo di dover aggiungere molto a quanto ho avuto modo di dire in sede di discussione sulle linee generali. Anche quando il tempo è scarso, si possono esprimere con chiarezza le proprie idee.

Desidero ringraziare in modo particolare gli onorevoli Casini ed Onorato per il loro apporto, sintetico e chiaro, ad una

discussione che si è svolta in modo approfondito. Comprendo benissimo che le questioni da loro sollevate avrebbero potuto comportare una discussione più ampia, ma il dato essenziale riguarda l'approvazione di una legge su una materia così importante e soprattutto il fatto che il Parlamento esprima in modo unitario la propria volontà in un momento in cui è rilevante che le due Camere si pronunzino in modo uniforme, indipendentemente dalla volontà di ciascuno, per evitare contrasti.

Preannuncio, pertanto, il voto favorevole del gruppo repubblicano su un provvedimento che riteniamo opportuno per adeguare la normativa all'esperienza che si è fatta in questi anni ed alla realtà che si è creata dal momento dell'approvazione della legge sul divorzio ad oggi.

CARLO CASINI. Esprimerò un voto negativo sul provvedimento, ribadendo la mia viva protesta contro il modo affrettato con cui giungiamo all'approvazione di una legge così delicata. Nel mio precedente intervento ho espresso inquietudine ed ho posto alcune domande, sperando che il dibattito potesse fugare le perplessità e mi consentisse di esprimere un voto in linea con quello del gruppo al quale appartengo. Non ho avuto alcuna risposta ed ho registrato un modo sempre più affrettato di misurarsi con i problemi reali. Se questo sarà l'ultimo atto della IX legislatura, non sarà certo un'espressione brillante di volontà da parte del Parlamento.

Sento il dovere di dare alla mia scelta il senso della protesta: se non si fosse seguito un certo metodo, forse il mio voto sarebbe potuto essere diverso. I dubbi, però, restano; quindi, non posso far altro che esprimere un voto negativo.

PRESIDENTE. Onorevole Casini, per correttezza vorrei ribadire che, ai sensi del secondo comma dell'articolo 83, ho consentito l'ampliamento della discussione sulle linee generali dando a tutti la

possibilità di intervenire, seppure nei limiti di tempo previsti dal regolamento. Vorrei che questo fosse chiaro.

CARLO CASINI. Desidero precisare che il mio intervento non intendeva coinvolgere l'operato del presidente il quale si è comportato con assoluta regolarità, volevo sottolineare il clima politico generale che ha determinato tale situazione.

MARIA TERESA DI LASCIA. Credo che non solo i radicali, ma anche i rappresentanti degli altri gruppi politici avrebbero voluto esprimere più approfonditamente il proprio giudizio sul provvedimento di riforma della precedente legge n. 898. Infatti, esistono molti aspetti del testo in esame che lasciano dubbiosi e non risolvono questioni di sicuro interesse, degne di maggiore attenzione. Mi riferisco agli emendamenti da noi presentati e mantenuti pur sapendo che non sarebbero stati accolti. In particolare, quello riferito all'articolo 5 che, senza introdurre una legislazione speciale per le coppie con figli (vale a dire senza prevedere meccanismi di controllo sul cittadino sospettato come responsabile) riduce il tempo di separazione ad un anno; e l'emendamento presentato all'articolo 9 secondo il quale il tributo può autorizzare la donna al mantenimento del cognome del marito senza l'accordo con l'altra parte, che non corrisponde propriamente al concetto di parità del cittadino di fronte allo Stato.

Se ci fosse stato il tempo per svolgere un dibattito, mi sarebbe piaciuto moltissimo discutere della visione filosofica per la quale si giunge al « divorzio-rimedio » piuttosto che al « divorzio-consensuale », un istituto, quello del divorzio-rimedio, che corrisponde più alla logica dell'aborto terapeutico che non alla libera scelta della maternità! Probabilmente ho torto dal momento che oltre tutto non conosco a fondo le leggi, però immagino che saremmo « cresciuti » se avessimo potuto approfondire la materia.

Non dimentichiamo che il mancato esame del provvedimento significa subire di fatto le elezioni anticipate e rinunciare al ruolo che compete alla Commissione. Ciò nonostante, questa legge apporta dei miglioramenti ed afferma un principio: si tratterà di organizzarne la praticabilità.

Per tali ragioni, ed al fine di consentire alla legge di modifica di completare il proprio *iter*, abbiamo accettato una procedura eccezionale — che non potrà comunque costituire precedente — rinunciando ad un vero dibattito generale ed alla illustrazione degli emendamenti presentati e mantenuti in quanto ritenevamo di dover lasciare agli atti parlamentari la posizione dei radicali. Una posizione che nel tempo e nella storia, onorevole Casini, ha dimostrato di essere la più responsabile convincendo anche coloro i quali ritenevano che il divorzio sarebbe stato disastroso per la famiglia e la società. Infatti, « concepire » leggi che presuppongono il riconoscimento del senso di responsabilità del cittadino piuttosto che la sua costrizione rappresenta quanto di meglio il legislatore possa fare.

Consentite a me, che sono l'ultima arrivata e che non ho esperienza parlamentare avendo fino a qualche ora fa « vestito i panni del cittadino », di ricordare con gratitudine chi, in questa circostanza, meglio di chiunque altro sarebbe potuto intervenire sull'argomento: Loris Fortuna, ed il suo impegno perché battaglie di civiltà, di crescita responsabile della società si realizzassero e trovassero sbocchi legislativi.

VINCENZO LA RUSSA. Signor presidente, nell'esprimere il mio personale dissenso sul provvedimento, desidero nel contempo sottolineare l'estrema apertura con cui la democrazia cristiana si è posta dinanzi al problema del divorzio. Infatti, non posso sottacere che il progetto di legge in esame contiene norme attese dalla società, quali quelle a favore del coniuge più debole e dei figli minori.

Non intendo sollevare critiche di carattere regolamentare perché mi pare che la Commissione stia operando nell'ambito del regolamento e, quindi, reputo ineccepibile il voto che ci apprestiamo ad esprimere. Ritengo però che forse il provvedimento in esame, il quale tocca i diritti civili e la coscienza dei cittadini, avrebbe meritato un approfondimento maggiore. Tuttavia, è urgente e necessario approvarlo — come per altro ha fatto il Senato — anche se, ripeto, insieme ad alcune importanti norme, vi sono taluni aspetti della materia sui quali non mi sento di dare parere favorevole.

Per tali motivi dissento dalle posizioni assunte dal gruppo, anche per una parte delle motivazioni espresse dall'onorevole Casini, rappresentante del gruppo democratico cristiano in Commissione giustizia.

LUIGI DINO FELISETTI. Signor presidente, ritengo che su problematiche così complesse, come quella relativa al divorzio, sia impossibile trovare l'accordo di tutte le parti politiche, in quanto al fondo vi sono culture diverse.

Sotto tale profilo concordo con chi ha sottolineato l'esigenza di un maggior approfondimento dei temi al fine di pervenire ad un testo che consentisse una discussione più ampia. Tuttavia, ci siamo trovati di fronte ad una situazione in cui l'alternativa non era tra un testo « buono » (quello proveniente dall'altro ramo del Parlamento) ed un possibile testo migliore (cioè quello che avremmo potuto licenziare noi): la scelta, nelle condizioni date, era tra avere o non avere la legge. Si è preferita la prima soluzione ed il gruppo socialista esprimerà voto favorevole sia per gli interventi sviluppati da alcuni colleghi, sia perché il testo approvato dal Senato (a tutti noto e particolarmente seguito da chi vi parla) rappresenta un punto di grande equilibrio e di responsabile soluzione di situazioni disciplinate dalla legge n. 898 del 1970.

ALFREDO BIONDI. Signor presidente, preannuncio il voto favorevole del gruppo liberale sul progetto di legge in discussione per le motivazioni che ho già avuto modo di esprimere in precedenza.

Poiché il meglio è talvolta nemico del bene — anche se si può tentare di migliorarlo —, ritengo che il provvedimento licenziato dal Senato rappresenti un punto di mediazione tra le forze politiche, raggiunto sulla base di valutazioni concrete.

Per tali motivi, ribadisco il nostro assenso, anche in considerazione del fatto che il Parlamento agisce non in stato di necessità, ma « di opportunità ».

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà immediatamente votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Marinucci Mariani ed altri: « Nuove norme sulla disciplina

dei casi di scioglimento di matrimonio » *(Approvata, in un testo unificato, dal Senato)* (4475):

Presenti	26
Votanti	24
Astenuti	2
Maggioranza	13
Voti favorevoli	20
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Biondi, Bochicchio Schelotto, Bosco Manfredi, Bottari, Casini Carlo, Cifarelli, De Gregorio, Felisetti, Ferrari Marte, Fracchia, Gitti, Lanfranchi Cordioli, La Russa, Maceratini, Macis, Nicotra, Onorato, Pedrazzi Cipolla, Pontello, Riz, Rizzo, Russo Raffaele, Testa e Trabacchi.

Si sono astenuti:

Bonfiglio e Russo Franco.

La seduta termina alle 18.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO